Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 50 del 27 febbraio 1941-XIX

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI PER L'ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI ORDINARI ALLA GAZZETTA UFFICIALE

Nel Regno	annue L. **45**	All'Estero	annue L. **100**
Un fascicolo nel Regno	prezzo vario	All'Estero	il doppio

L'importo, nel Regno, deve essere versato **anticipatamente** nel c/c postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, **scrivendo la richiesta dettagliata sul relativo certificato di allibramento.**

Le richieste dall'Estero debbono essere fatte a mezzo di assegno bancario o vaglia internazionale, **accompagnate da lettera di ordinazione dettagliata.**

In Roma gli abbonamenti si ricevono anche direttamente all'Ufficio Cassa (Telef. 481-884) della Libreria dello Stato, Palazzo del Ministero delle Finanze, Via XX Settembre.

In caso di reclamo (Telef. 80-033) o di altra comunicazione, deve sempre **essere indicato il numero dell'abbonamento.** I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.

Gli abbonamenti hanno, di massima, la decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore **purchè la scadenza dell'abbonamento sia fissata al 31 dicembre dello stesso anno.**

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere richiesta prima della scadenza onde evitare la sospensione dell'invio dei periodici.

N. 8.

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO

Ente di diritto pubblico istituito con R. decreto-legge 13 *novembre* 1931-X, *n.* 1398, *convertito in legge* 15 *dicembre* 1932-XI, *n.* 1581.

Capitale sottoscritto L. 551.100.000, versato L. 165.330.000.

Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 febbraio 1941-XIX e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

In conformità all'annuncio n. 13206 pubblicato nel fascicolo n. 34 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 8 febbraio 1941-XIX, si è proceduto il giorno 15 febbraio 1941-XIX, a ministero del regio notaio dott. Mario Mossolin, giusta verbali ai numeri 14228, 14229, 14230 e 14231 di suo repertorio, alle seguenti operazioni:

DICIASSETTESIMA ESTRAZIONE
DELLE OBBLIGAZIONI NOVENNALI 5% - 2ª EMISSIONE

Estrazione a sorte di n. 896 certificati, 2ª emissione, rappresentativi di 6631 obbligazioni del valore complessivo nominale di lire 6.631.000 come dal piano di ammortamento, così distinti:

N. 366 certificati da 1 obbligazione (L. 1000 ciascuno);
N. 398 certificati da 5 obbligazioni (L. 5000 ciascuno);
N. 119 certificati da 25 obbligazioni (L. 25.000 ciascuno);
N. 13 certificati da 100 obbligazioni (L. 100.000 ciascuno).

N. 896 certificati

SEDICESIMA ESTRAZIONE
DELLE OBBLIGAZIONI NOVENNALI 5% - 3ª EMISSIONE

Estrazione a sorte di 2366 certificati, 3ª emissione, rappresentativi di n. 16.174 obbligazioni del valore complessivo nominale di L. 16.174.000, come dal piano di ammortamento, così distinti:

N. 974 certificati da 1 obbligazione (L. 1000 ciascuno);
N. 1100 certificati da 5 obbligazioni (L. 5000 ciascuno);
N. 260 certificati da 25 obbligazioni (L. 25.000 ciascuno);
N. 32 certificati da 100 obbligazioni (L. 100.000 ciascuno).

N. 2366 certificati

DODICESIMA ESTRAZIONE
DELLE OBBLIGAZIONI DECENNALI 5% - 6ª EMISSIONE
(APERTA)

Estrazione a sorte di n. 1145 certificati, 6ª emissione (aperta) rappresentativi di n. 18.918 obbligazioni del valore complessivo nominale di L. 18.918.000, come dal piano di ammortamento, così distinti:

N. 258 certificati da 1 obbligazione (L. 1000 ciascuno);
N. 412 certificati da 5 obbligazioni (L. 5000 ciascuno);
N. 412 certificati da 25 obbligazioni (L. 25.000 ciascuno);
N. 63 certificati da 100 obbligazioni (L. 100.000 ciascuno)

N. 1145 certificati

QUINTA ESTRAZIONE
DELLE OBBLIGAZIONI 5 %, SCADENZA 1° OTTOBRE 1953
7ª EMISSIONE (APERTA)

Estrazione a sorte di n. 1268 certificati, 7ª emissione, rappresentativi di n. 28.985 obbligazioni del valore complessivo nominale di L. 28.985.000, come dal piano di ammortamento, così distinti:

N. 290 certificati da 1 obbligazione (L. 1000 ciascuno);
N. 429 certificati da 5 obbligazioni (L. 5000 ciascuno);
N. 378 certificati da 25 obbligazioni (L. 25.000 ciascuno);
N. 171 certificati da 100 obbligazioni (L. 100.000 ciascuno)

N. 1268 certificati.

Elenco dei certificati sorteggiati

2ª EMISSIONE

Certificati da 1 obbligazione n. 366 (L. 1000 ciascuno).

2	80	90	116	120	148	155
167	175	184	188	191	196	240
259	262	268	280	287	289	302
312	341	353	364	371	378	388
394	402	414	416	431	439	449
461	463	467	511	517	522	524
540	559	578	597	602	621	638
740	744	750	758	791	792	805
839	854	855	861	885	895	897
911	926	938	942	972	980	989
996	1004	1031	1048	1112	1115	1121
1127	1132	1138	1172	1205	1230	1241
1250	1254	1272	1277	1285	1294	1319
1338	1348	1378	1380	1383	1389	1394
1490	1491	1497	1499	1529	1562	1575
1585	1599	1605	1633	1663	1672	1679
1721	1745	1746	1762	1772	1774	1780
1784	1792	1822	1836	1875	1892	1895
1909	1911	1914	1936	1954	1976	1978
1983	1993	2035	2064	2075	2093	2105
2130	2139	2147	2161	2170	2204	2259
2287	2297	2306	2319	2324	2329	2381
2395	2401	2412	2440	2442	2469	2477
2509	2531	2532	2544	2572	2586	2591
2598	2632	2634	2636	2650	2667	2669
2700	2713	2723	2774	2777	2778	2789
2800	2812	2878	2881	2893	2901	2917
2934	2950	2970	2984	2988	2989	2998
3011	3058	3061	3076	3085	3090	3103
3109	3136	3137	3138	3143	3158	3185
3193	3202	3207	3221	3246	3256	3257
3268	3269	3271	3277	3280	3291	3301
3367	3372	3373	3399	3416	3426	3440
3480	3481	3492	3506	3513	3518	3519
3526	3527	3531	3539	3554	3556	3557
3573	3610	3648	3654	3670	3713	3731
3733	3739	3748	3760	3770	3783	3793
3803	3843	3848	3850	3854	3878	3882
3887	3898	3907	3912	3970	3984	4017
4034	4036	4055	4057	4059	4081	4130
4143	4149	4150	4170	4198	4200	4271
4278	4294	4302	4322	4332	4333	4340
4368	4373	4384	4387	4393	4398	4411
4467	4479	4480	4498	4511	4522	4523
4528	4532	4536	4564	4670	4681	4687
4691	4711	4736	4739	4744	4784	4815
4829	4832	4833	4843	4847	4864	4866
4870	4882	4892	4896	4917	4921	4961
4990	4991	4992	4994	5006	5021	5026
5068	5090	5113	5140	5141	5198	5230
5231	5312	5336	5337	5358	5360	5363
5372	5397	5411	5423	5445	5472	5479
5484	5492	—	—	—	—	—

Certificati da 5 obbligazioni n. 398 (L. 5000 ciascuno).

5513	5557	5563	5564	5574	5578	5581
5600	5612	5665	5702	5708	5730	5733
5743	5744	5752	5758	5811	5824	5832
5870	5903	5920	5929	5953	5954	5964
5969	5976	5985	5994	6009	6024	6052
6060	6061	6081	6082	6109	6170	6204
6209	6211	6218	6222	6254	6262	6266
6297	6316	6318	6341	6344	6358	6365
6383	6402	6405	6415	6426	6429	6472
6477	6482	6498	6530	6531	6541	6559
6588	6599	6613	6615	6630	6648	6656
6661	6666	6670	6739	6744	6788	6797
6823	6829	6845	6883	6898	6901	6913
6956	6976	6983	6985	7000	7025	7043
7084	7103	7105	7115	7137	7153	7155
7156	7180	7203	7225	7241	7246	7251
7271	7290	7296	7298	7302	7320	7326
7357	7361	7419	7461	7482	7495	7511
7525	7561	7566	7568	7589	7598	7624
7636	7644	7648	7679	7681	7727	7736
7771	7795	7800	7834	7851	7883	7897
7903	7904	7911	7915	7927	7939	7951
7971	7972	7976	7984	7990	8034	8039
8047	8063	8085	8099	8120	8121	8169
8206	8221	8229	8233	8236	8240	8246
8256	8262	8264	8270	8302	8327	8329
8343	8357	8362	8363	8367	8368	8374
8387	8394	8399	8402	8443	8449	8468
8514	8518	8562	8567	8580	8592	8609
8616	8635	8650	8664	8732	8804	8810
8863	8873	8881	8894	8910	8919	8954
8958	8972	8973	8994	9053	9065	9146
9148	9174	9199	9202	9215	9218	9230
9248	9254	9265	9280	9289	9300	9310
9361	9367	9370	9390	9406	9423	9429
9450	9462	9467	9473	9485	9493	9511
9519	9521	9528	9582	9610	9630	9637
9660	9673	9692	9708	9719	9730	9733
9796	9803	9806	9830	9850	9855	9862
9885	9893	9898	9906	9925	9930	9944
9977	9986	9988	9997	10009	10011	10047
10067	10070	10074	10078	10082	10090	10105
10109	10114	10118	10125	10142	10149	10173
10186	10212	10214	10218	10219	10224	10226
10240	10243	10248	10283	10296	10297	10301
10312	10323	10324	10344	10352	10371	10376
10387	10390	10426	10431	10450	10466	10467
10495	10523	10537	10549	10550	10558	10573
10588	10602	10617	10621	10656	10657	10665
10675	10680	10686	10688	10733	10760	10776
10787	10822	10869	10891	10903	10906	10911
10914	10929	10952	10963	10964	10996	11004
11022	11023	11037	11041	11050	11056	11059
11064	11066	11073	11098	11108	11117	11118
11131	11132	11147	11176	11203	11204	11254
11270	11332	11353	11354	11380	11390	11398
11400	11410	11424	11454	11466	11491	—

Certificati da 25 obbligazioni n. 119 (L. 25.000 ciascuno).

11528	11557	11558	11560	11590	11600	11607
11628	11632	11638	11641	11657	11664	11665
11667	11679	11682	11704	11725	11739	11768
11782	11799	11830	11854	11900	11911	11917
11929	11940	11947	11950	11956	11961	11985
11987	11990	11991	12012	12017	12039	12060
12064	12069	12103	12161	12167	12173	12184
12236	12267	12286	12288	12290	12317	12319
12337	12372	12391	12415	12418	12432	12459
12485	12486	12490	12516	12535	12544	12554
12568	12586	12591	12601	12659	12695	12703
12708	12721	12723	12740	12765	12770	12793
12816	12835	12836	12837	12844	12852	12861
12878	12887	12890	12899	12904	12935	12941
12956	12972	13029	13042	13049	13059	13122
13132	13139	13142	13160	13171	13194	13222
13224	13230	13239	13275	13279	13288	13305

Certificati da 100 obbligazioni n. 13 (L. 100.000 ciascuno).

13331	13337	13341	13367	13376	13377	13379
13419	13422	13438	13466	13490	13499	—

3ª EMISSIONE

Certificati da 1 obbligazione n. 974 (L. 1000 ciascuno).

13519	13526	13552	13557	13559	13573	13604
13616	13628	13633	13643	13677	13688	13733
13784	13791	13792	13797	13810	13814	13820

13823	13835	13855	13878	13893	13928	13946
13982	13999	14007	14011	14046	14077	14096
14117	14122	14128	14129	14152	14164	14172
14197	14212	14243	14278	14301	14307	14320
14324	14333	14342	14358	14359	14384	14385
14392	14413	14429	14436	14441	14446	14467
14477	14486	14496	14518	14579	14607	14625
14629	14651	14673	14681	14689	14709	14711
14719	14744	14753	14765	14775	14777	14783
14815	14817	14821	14826	14830	14902	14912
14919	14927	14929	14970	14979	14988	14990
14996	15042	15055	15084	15090	15105	15108
15158	15182	15183	15210	15220	15250	15253
15268	15290	15320	15341	15370	15413	15456
15467	15475	15490	15500	15544	15546	15608
15651	15669	15695	15702	15723	15742	15760
15770	15783	15805	15825	15828	15846	15847
15865	15873	15889	15890	15891	15892	15898
15915	15924	15927	15934	15969	15986	15994
15997	16017	16030	16074	16077	16084	16095
16098	16100	16127	16148	16152	16180	16182
16207	16208	16212	16250	16256	16260	16273
16278	16291	16317	16320	16337	16339	16344
16357	16421	16445	16453	16482	16498	16536
16554	16595	16606	16621	16622	16626	16631
16658	16666	16683	16694	16699	16744	16795
16799	16803	16804	16810	16820	16823	16835
16841	16879	16883	16900	16904	16917	16919
16936	16937	16985	17014	17016	17026	17050
17058	17066	17073	17078	17079	17116	17150
17195	17214	17225	17234	17254	17292	17305
17328	17335	17366	17375	17383	17390	17402
17411	17424	17440	17450	17476	17479	17488
17494	17509	17510	17513	17525	17565	17571
17574	17588	17600	17634	17671	17684	17686
17691	17720	17726	17731	17739	17754	17756
17757	17779	17780	17806	17818	17820	17833
17902	17908	17913	17915	17935	17936	17942
17950	17961	17965	17972	18015	18031	18033
18050	18074	18076	18097	18113	18123	18125
18155	18159	18202	18205	18218	18230	18253
18256	18261	18274	18276	18294	18307	18320
18334	18347	18352	18354	18356	18403	18409
18410	18412	18424	18431	18436	18453	18456
18467	18532	18544	18552	18553	18562	18566
18577	18585	18606	18629	18634	18638	18643
18679	18681	18700	18729	18755	18758	18770
18776	18783	18796	18813	18816	18837	18838
18860	18876	18894	18897	18919	18927	18951
18969	18980	19003	19018	19068	19113	19140
19151	19171	19190	19198	19199	19212	19216
19253	19272	19304	19340	19386	19391	19415
19419	19492	19506	19511	19546	19550	19555
19561	19566	19571	19574	19580	19583	19586
19596	19608	19628	19637	19640	19700	19713
19736	19747	19778	19780	19805	19809	19810
19826	19836	19838	19849	19854	19864	19866
19873	19876	19887	19890	19895	19906	19952
19972	20002	20029	20030	20037	20047	20049
20066	20080	20128	20131	20162	20167	20169
20171	20174	20201	20202	20203	20207	20238
20241	20273	20277	20288	20295	20304	20319
20322	20338	20346	20378	20386	20399	20473
20501	20518	20538	20544	20570	20631	20633
20641	20642	20650	20656	20664	20715	20729
20731	20791	20807	20815	20822	20847	20854
20874	20895	20924	20928	20935	20953	20972
20973	21034	21036	21041	21047	21052	21054
21058	21066	21073	21079	21082	21086	21087
21123	21141	21157	21192	21208	21266	21298
21305	21312	21316	21348	21374	21376	21390
21415	21418	21435	21469	21477	21480	21496
21514	21582	21636	21662	21685	21749	21751
21767	21816	21825	21837	21848	21889	21907
21920	21969	21974	21989	22010	22021	22043
22068	22069	22075	22091	22107	22142	22158
22172	22177	22208	22213	22225	22231	22232
22264	22273	22292	22300	22315	22354	22357
22377	22380	22387	22403	22424	22429	22430
22461	22473	22481	22484	22502	22509	22579
22580	22590	22601	22644	22657	22674	22703
22731	22733	22738	22740	22749	22750	22765
22768	22771	22796	22797	22809	22811	22866
22802	22906	22919	22941	22942	22982	23034

23094	23101	23102	23107	23108	23153	23167
23220	23224	23249	23252	23282	23287	23308
23310	23314	23315	23322	23351	23363	23372
23443	23475	23484	23485	23522	23531	23532
23534	23538	23555	23576	23592	23614	23616
23643	23645	23684	23690	23700	23708	23712
23766	23771	23772	23774	23789	23798	23805
23872	23880	23902	23926	23943	23947	23958
23981	24020	24107	24138	24145	24172	24196
24243	24261	24292	24295	24309	24312	24334
24341	24348	24357	24371	24377	24389	24393
24402	24410	24418	24422	24426	24478	24491
24493	24494	24495	24517	24520	24532	24533
24572	24588	24589	24592	24610	24628	24631
24645	24646	24673	24694	24697	24706	24709
24721	24725	24831	24855	24860	24873	24876
24878	24889	24906	24913	24924	24933	24943
24957	24960	25023	25030	25036	25046	25047
25197	25200	25213	25247	25248	25253	25259
25305	25313	25317	25340	25347	25355	25360
25373	25379	25422	25429	25437	25488	25504
25507	25509	25557	25565	25570	25572	25587
25594	25623	25625	25633	25645	25655	25659
25671	25699	25704	25709	25719	25722	25737
25757	25771	25773	25802	25822	25824	25825
25831	25856	25875	25884	25951	25961	25966
25981	25983	26014	26039	26053	26055	26075
26078	26082	26087	26101	26114	26118	26122
26145	26147	26150	26171	26201	26210	26212
26216	26230	26273	26275	26278	26279	26290
26298	26310	26319	26336	26338	26343	26344
26364	26378	26391	26397	26416	26440	26450
26468	26494	26559	26606	26614	26653	26660
26671	26715	26729	26742	26748	26770	26790
26803	26809	26815	26845	26865	26878	26906
26934	26936	26940	26947	26989	26995	27000
27020	27032	27043	27067	27069	27092	27108
27132	27141	27162	27168	27185	27212	27240
27247	27279	27292	27297	27298	27311	27312
27314	27361	27391	27392	27402	27428	27432
27434	27460	27478	27479	27506	27513	27516
27531	27548	27560	27562	27572	27603	27623
27630	27631	27652	27663	27701	27708	27714
27727	27750	27763	27768	27770	27774	27796
27804	27809	27816	27839	27850	27852	27854
27856	27857	27884	27897	27909	27915	27926
27938	27950	27964	27967	27987	27989	27991
27998	28003	28037	28042	28052	28071	28108
28137	28167	28190	28191	28201	28223	28226
28232	28238	28282	28302	28319	28344	28351
28366	28370	28376	28378	28389	28394	28398
28408	28416	28419	28486	28495	28499	28504
28510	—	—	—	—	—	—

Certificati da 5 obbligazioni n. 1100 (*L.* 5000 *ciascuno*).

28519	28527	28560	28578	28580	28584	28592
28603	28646	28687	28703	28711	28734	28738
28779	28798	28799	28800	28809	28812	28826
28829	28842	28849	28853	28876	28896	28918
28937	28942	28944	28952	28966	28988	28992
29032	29041	29078	29084	29126	29127	29169
29204	29207	29247	29284	29285	29292	29330
29344	29347	29378	29385	29386	29388	29396
29403	29405	29408	29419	29421	29451	29460
29467	29495	29518	29528	29546	29547	29588
29593	29597	29645	29665	29677	29690	29701
29707	29718	29728	29748	29754	29756	29767
29771	29780	29816	29828	29831	29855	29866
29869	29876	29890	29897	29905	29918	29932
29959	30001	30003	30004	30022	30034	30036
30042	30056	30064	30090	30097	30108	30121
30125	30153	30179	30203	30216	30237	30266
30276	30277	30296	30312	30322	30330	30344
30356	30362	30366	30368	30370	30401	30412
30419	30427	30436	30471	30478	30496	30507
30509	30538	30581	30589	30615	30616	30638
30649	30681	30690	30706	30728	30732	30756
30765	30769	30784	30794	30806	30821	30832
30842	30844	30860	30867	30872	30884	30888
30890	30904	30906	30916	30926	30970	30975
30980	30981	30986	30992	31003	31019	31040
31053	31066	31159	31164	31193	31198	31210
31233	31234	31238	31270	31272	31281	31288

31294	31332	31334	31354	31390	31397	31434
31474	31556	31573	31590	31602	31640	31654
31661	31706	31733	31750	31783	31799	31808
31821	31855	31880	31905	31970	32003	32008
32011	32016	32017	32019	32024	32029	32031
32052	32056	32074	32105	32116	32117	32137
32161	32165	32175	32187	32201	32203	32204
32236	32248	32249	32266	32273	32285	32314
32333	32357	32364	32377	32379	32382	32389
32403	32404	32412	32415	32416	32427	32460
32470	32476	32493	32500	32530	32535	32540
32587	32597	32611	32628	32639	32664	32668
32680	32685	32718	32731	32737	32739	32740
32788	32789	32792	32796	32797	32798	32803
32811	32817	32833	32839	32850	32867	32881
32884	32911	32917	32925	32930	32947	32976
32977	32992	32995	33007	33088	33104	33113
33129	33144	33149	33161	33167	33168	33175
33196	33230	33248	33253	33283	33285	33300
33307	33309	33332	33333	33336	33356	33359
33394	33402	33407	33410	33413	33414	33419
33452	33497	33498	33500	33503	33530	33534
33538	33546	33562	33573	33602	33613	33626
33632	33668	33685	33712	33730	33732	33744
33814	33833	33844	33856	33878	33880	33912
33918	33923	33933	33938	33961	34018	34019
34035	34044	34061	34081	34084	34092	34102
34108	34117	34133	34155	34159	34160	34187
34194	34275	34277	34286	34306	34308	34358
34373	34379	34380	34435	34452	34455	34465
34530	34535	34539	34541	34552	34594	34602
34613	34617	34623	34653	34655	34690	34692
34700	34728	34733	34748	34757	34773	34783
34809	34864	34870	34879	34897	34933	35018
35020	35034	35039	35040	35044	35056	35064
35065	35080	35082	35083	35086	35108	35124
35127	35134	35137	35163	35180	35187	35196
35247	35258	35261	35277	35328	35391	35392
35405	35427	35436	35480	35484	35485	35509
35533	35537	35544	35546	35550	35553	35579
35595	35623	35625	35626	35629	35652	35658
35673	35682	35735	35746	35787	35840	35841
35849	35853	35858	35903	35929	35984	36018
36056	36058	36069	36070	36083	36092	36099
36101	36132	36151	36182	36186	36192	36213
36215	36239	36282	36305	36314	36323	36326
36330	36341	36357	36363	36365	36379	36388
36405	36406	36419	36443	36466	36498	36501
36576	36584	36589	36601	36614	36629	36652
36659	36692	36712	36717	36722	36768	36773
36793	36809	36813	36818	36840	36901	36907
36914	36943	36944	36973	36997	37027	37046
37050	37083	37087	37099	37100	37108	37110
37115	37147	37162	37172	37180	37199	37202
37203	37213	37225	37227	37269	37275	37286
37289	37339	37349	37356	37364	37369	37377
37405	37426	37438	37448	37449	37455	37469
37481	37498	37499	37586	37592	37598	37602
37619	37621	37662	37689	37698	37699	37712
37715	37718	37728	37735	37740	37760	37761
37770	37779	37788	37790	37793	37812	37834
37844	37889	37896	37904	37909	37918	37919
37951	37959	37968	38017	38028	38040	38044
38054	38114	38130	38194	38207	38217	38230
38264	38291	38298	38340	38355	38359	38374
38395	38408	38414	38447	38448	38453	38470
38490	38494	38505	38507	38559	38574	38577
38590	38591	38592	38639	38642	38669	38674
37681	38684	38689	38711	38720	38725	38739
38815	38836	38846	38851	38854	38922	38926
38970	38975	38993	39039	39059	39067	39075
39119	39121	39126	39175	39180	39185	39189
39223	39240	39269	39281	39311	39329	39343
39344	39346	39385	39402	39422	39426	39440
39459	39461	39476	39485	39498	39526	39537
39538	39558	39561	39572	39579	39581	39588
39622	39640	39665	39682	39685	39701	39716
39723	39730	39731	39767	39770	39781	39787
39796	39802	39842	39879	39889	39915	39919
39936	39979	39984	39988	39994	40006	40007
40017	40020	40032	40042	40055	40058	40065
40080	40090	40102	40146	40159	40166	40183
40184	40189	40207	40218	40227	40251	40256
40263	40299	40333	40338	40343	40347	40388

40406	40433	40438	40489	40498	40507	40512
40523	40536	40550	40558	40577	40585	40600
40606	40616	40623	40641	40686	40688	40689
40694	40695	40700	40716	40753	40818	40819
40894	40911	40963	40964	40972	40975	41002
41003	41015	41034	41050	41096	41106	41113
41141	41143	41153	41166	41168	41170	41188
41197	41200	41208	41212	41221	41239	41248
41261	41274	41283	41319	41323	41324	41351
41368	41393	41405	41416	41419	41439	41495
41534	41536	41544	41552	41623	41634	41636
41654	41661	41664	41677	41727	41753	41775
41778	41780	41792	41802	41806	41809	41820
41839	41871	41878	41894	41918	41919	41920
41922	41947	41971	41989	42007	42016	42027
42030	42031	42033	42039	42058	42060	42065
42067	42099	42127	42147	42176	42190	42210
42273	42306	42308	42332	42335	42347	42388
42403	42426	42428	42429	42431	42437	42455
42457	42465	42485	42521	42525	42582	42583
42599	42671	42673	42700	42711	42727	42739
42762	42788	42799	42843	42844	42883	42929
42933	42948	42951	42954	42991	43042	43051
43058	43071	43078	43088	43101	43135	43162
43166	43178	43193	43194	43210	43212	43213
43234	43242	43259	43268	43279	43285	43291
43318	43322	43335	43342	43351	43352	43364
43419	43428	43431	43443	43462	43483	43494
43502	43506	43508	43533	43544	43551	43560
43585	43607	43620	43623	43626	43640	43656
43657	43673	43691	43693	43711	43720	43734
43756	43775	43779	43792	43793	43819	43826
43837	43869	43870	43896	43924	43959	43976
43999	44004	44005	44018	44069	44080	44104
44107	44114	44130	44131	44133	44151	44205
44211	44213	44218	44219	44238	44245	44284
44354	44364	44428	44444	44526	44540	44576
44583	44589	44618	44646	44678	44682	44723
44746	44758	44791	44807	44815	44833	44883
44886	44893	44898	44925	44933	44935	44938
44939	44963	44979	44985	44993	44998	45006
45007	45055	45058	45065	45068	45100	45131
45191	45218	45221	45227	45228	45255	45262
45272	45273	45275	45299	45305	45339	45373
45377	45396	45405	45410	45446	45457	45465
45497	—	—	—	—	—	—

Certificati da 25 obbligazioni n. 260 (*L.* 25.000 *ciascuno*).

45533	45539	45553	45558	45562	45569	45573
45580	45618	45630	45649	45676	45683	45696
45703	45711	45760	45763	45764	45800	45806
45815	45850	45878	45885	45886	45891	45895
45897	45903	45907	45923	45937	45966	45976
46027	46043	46049	46060	46063	46085	46120
46129	46154	46161	46166	46180	46214	46216
46223	46235	46236	46245	46256	46262	46296
46306	46313	46328	46333	46338	46348	46369
46400	46416	46452	46454	46459	46476	46481
46484	46502	46513	46520	46521	46551	46561
46582	46590	46618	46620	46652	46658	46691
46716	46734	46735	46758	46770	46776	46785
46787	46837	46886	46897	46903	46956	46986
47001	47023	47039	47040	47080	47096	47101
47105	47122	47131	47159	47163	47173	47189
47230	47254	47269	47308	47313	47362	47367
47380	47399	47412	47420	47462	47480	47482
47486	47493	47494	47495	47504	47538	47546
47548	47573	47646	47671	47710	47738	47763
47824	47828	47861	47865	47878	47883	47885
47892	47944	47956	47958	47961	48018	48029
48032	48080	48086	48089	48127	48144	48152
48189	48212	48254	48282	48328	48323	48347
48355	48372	48381	48383	48386	48415	48423
48431	48452	48464	48469	48474	48495	48501
48517	48518	48528	48538	48540	48557	48610
48627	48630	48661	48663	48670	48676	48679
48681	48694	48695	48707	48735	48746	48757
48773	48774	48782	48785	48813	48827	48830
48852	48872	48880	48884	48889	48904	48930
48933	48942	48954	48968	48971	48976	48990
48993	49009	49025	49034	49036	49046	49116
49127	49131	49149	49169	49178	49191	49194
49195	49211	49213	49232	49237	49239	49244

49254	49256	49283	49307	49310	49331	49339
49371	49394	49397	49435	49476	49477	49482
49488	—	—	—	—	—	—

Certificati da 100 *obbligazioni n.* 32 (*L.* 100.000 *ciascuno*).

49519	49533	49545	49605	49612	49639	49645
49656	49710	49721	49739	49762	49793	49801
49811	49827	49829	49831	49832	49844	49845
49871	49884	49908	49923	49930	49957	49970
49984	49988	49996	50007	—	—	—

6ª EMISSIONE (aperta)

Certificati da 1 *obbligazione n.* 258 (*L.* 1000 *ciascuno*).

2	9	38	39	67	72	94
176	238	241	260	265	276	325
347	350	353	366	375	391	399
410	472	539	542	583	597	613
634	639	689	699	716	750	787
794	795	812	850	872	880	893
912	914	919	926	965	966	995
1005	1010	1096	1144	1152	1172	1205
1211	1215	1234	1250	1258	1286	1311
1337	1389	1391	1395	1400	1429	1432
1449	1477	1525	1571	1579	1590	1592
1605	1618	1629	1685	1732	1838	1854
1858	1861	1886	1919	1924	1931	1934
1991	1992	2011	2023	2028	2047	2050
2063	2123	2150	2152	2165	2166	2178
2192	2244	2247	2281	2314	2316	2378
2380	2385	2386	2391	2429	2434	2438
2459	2466	2473	2489	2494	2498	2533
2596	2613	2616	2630	2660	2662	2691
2743	2747	2776	2829	2832	2860	2881
2912	2933	2935	2939	2953	2970	2972
2987	2994	3024	3032	3070	3072	3100
3139	3151	3211	3213	3244	3280	3316
3320	3344	3352	3377	3389	3403	3422
3423	3431	3450	3471	3506	3537	3557
3605	3624	3648	3654	3677	3704	3710
3739	3759	3779	3833	3936	3947	3962
3971	3976	3979	4001	4010	4045	4085
4097	4103	4163	4175	4182	4224	4238
4265	4272	4342	4352	4354	4398	4485
4487	4488	4493	4512	4547	4605	4653
4660	4679	4681	4687	4692	4731	4792
4797	4803	4889	4901	4914	4966	4975
5013	5016	5030	5036	5048	5073	5087
5136	5165	5190	5206	5216	5245	5253
5256	5273	5278	5297	5298	5317	5350
5394	5426	5443	5449	5453	5473	—

Certificati da 5 *obbligazioni n.* 412 (*L.* 5000 *ciascuno*).

400007	400017	400019	400029	400052	400096	400136
400152	400169	400171	400190	400194	400244	400293
400299	400315	400324	400352	400360	400422	400445
400473	400530	400592	400642	400645	400668	400680
400691	400744	400748	400765	400789	400793	400801
400809	400812	400816	400818	400833	400840	400848
400877	400896	400906	400911	400933	400942	400957
400959	400979	401021	401030	401043	401078	401097
401103	401160	401168	401183	401211	401243	401266
401270	401297	401322	401340	401348	401353	401358
401363	401379	401410	401456	401463	401507	401515
401517	401531	401572	401584	401687	401695	401703
401714	401774	401792	401818	401846	401858	401871
401892	401911	401927	401988	402007	402015	402034
402076	402093	402146	402187	402339	402353	402360
402366	402375	402387	402434	402435	402440	402445
402472	402474	402476	402482	402485	402499	402524
402529	402546	402588	402599	402604	402610	402619
402645	402664	402665	402684	402692	402719	402733
402735	402744	402753	402759	402773	402775	402803
402812	402829	402853	402870	402872	402873	402930
402944	402946	402971	402974	402993	402997	403008
403039	403049	403062	403065	403134	403146	403150
403168	403179	403208	403211	403218	403253	403307
403312	403314	403324	403330	403396	403401	403403
403407	403433	403483	403500	403501	403528	403539
403541	403555	403574	403584	403612	403620	403676
403742	403752	403754	403758	403853	403879	403885
403937	403947	403971	403987	403998	404002	404018
404040	404056	404060	404095	404108	404135	404160
404165	404171	404172	404173	404211	404245	404249
404285	404295	404321	404328	404333	404344	404367
404372	404396	404437	404440	404458	404476	404480
404520	404553	404569	404589	404597	404607	404627
404662	404666	404668	404681	404755	404762	404789
404836	404919	404920	404930	404992	405024	405046
405049	405100	405155	405185	405189	405209	405234
405235	405253	405260	405270	405277	405308	405316
405329	405368	405386	405397	405407	405449	405492
405518	405602	405618	405681	405687	405689	405722
405731	405737	405806	405808	405846	405865	405910
405923	405964	406030	406065	406073	406078	406081
406100	406104	406121	406129	406244	406245	406265
406318	406319	406326	406355	406385	406396	406406
406430	406452	406457	406558	406572	406583	406584
406588	406603	406611	406623	406628	406666	406668
406698	406709	406716	406723	406739	406746	406758
406766	406780	406843	406846	406847	406857	406920
406970	407005	407011	407029	407048	407087	407101
407153	407188	407241	407248	407253	407258	407333
407334	407386	407390	407437	407461	407472	407478
407483	407564	407566	407602	407667	407680	407741
407744	407748	407766	407822	407825	407827	407853
407856	407862	407870	407871	407893	407904	407927
408000	408003	408009	408012	408046	408065	408112
408141	408173	408188	408195	408224	408250	408295
408326	408369	408372	408384	408412	408435	408484
408497	408498	408551	408556	408577	408608	408613
408636	408639	408650	408667	408732	408795	—

Certificati da 25 *obbligazioni n.* 412 (*L.* 25.000 *ciascuno*).

800001	800024	800037	800081	800093	800099	800156
800159	800218	800253	800289	800295	800335	800338
800357	800363	800373	800412	800414	800425	800465
800487	800504	800513	800548	800555	800576	800615
800637	800721	800733	800736	800754	800786	800794
800797	800799	800839	800876	800907	800909	800922
800943	800966	800983	800993	801037	801042	801063
801088	801134	801157	801159	801176	801180	801222
801229	801235	801240	801245	801255	801263	801283
801286	801290	801363	801396	801412	801425	801445
801472	801482	801521	801534	801536	801545	801557
801576	801584	801606	801624	801628	801668	801701
801709	801710	801730	801735	801738	801746	801787
801831	801865	801883	801900	801907	801912	801942
801951	801988	802036	802042	802055	802101	802119
802165	802212	802218	802233	802242	802282	802298
802299	802301	802310	802330	802349	802371	802410
802478	802508	802511	802531	802554	802562	802575
802579	802586	802608	802673	802692	802695	802740
802742	802785	802793	802819	802839	802874	802890
802892	802899	802927	802933	802946	802969	803008
803009	803029	803054	803145	803149	803164	803174
803187	803211	803328	803340	803346	803362	803428
803554	803559	803593	803618	803650	803655	803696
803735	803751	803763	803777	803798	803843	803872
803874	803876	803889	803897	803900	803908	803911
803912	803914	803926	803961	803962	803981	804001
804023	804041	804044	804054	804075	804092	804115
804205	804212	804235	804270	804275	804306	804308
804311	804339	804416	804427	804440	804449	804477
804487	804510	804543	804549	804586	804650	804662
804670	804672	804690	804698	804727	804736	804775
804788	804790	804813	804842	804858	804871	804876
804917	804967	804976	804987	804990	805023	805080
805082	805090	805099	805187	805223	805248	805253
805256	805262	805284	805348	805385	805389	805394
805420	805427	805469	805472	805548	805563	805572
805576	805584	805622	805634	805652	805699	805740
805746	805762	805780	805787	805806	805841	805846
805853	805856	805888	805898	805929	805931	805953
805969	806017	806025	806030	806031	806056	806063
806104	806124	806140	806148	806161	806243	806256
806273	806274	806282	806283	806284	806292	806310
806339	806349	806444	806482	806491	806507	806514
806516	806590	806604	806645	806661	806668	806684
806708	806714	806720	806722	806727	806733	806738
806739	806754	806761	806779	806789	806806	806821
806851	806921	806923	806943	806947	806979	807014
807024	807028	807031	807102	807111	807120	807133

807151 807166 807202 807259 807307 807323 807329
807362 807371 807394 807451 807452 807460 807489
807490 807522 807527 807532 807535 807596 807612
807646 807652 807659 807667 807717 807738 807861
807872 807908 807915 807955 808083 808113 808118
808127 808141 808142 808169 808180 808222 808314
808322 808365 808370 808388 808418 808421 808452
808476 808487 808499 808530 808537 808561 808574
808625 808639 808646 808663 808674 808689 808697
808780 808790 808792 808869 808896 808897 —

Certificati da 100 obbligazioni n. 63 (L. 100.000 ciascuno)

950007 950008 950016 950037 950058 950104 950121
950159 950160 950161 950166 950200 950228 950233
950245 950270 950326 950327 950342 950348 950389
950403 950405 950434 950464 950482 950501 950534
950554 950575 950613 950617 950625 950641 950658
950679 950682 950683 950691 950701 950718 950790
950819 950860 950900 950928 950964 950976 950979
951013 951039 951041 951059 951100 951116 951150
951154 951175 951186 951208 951217 951254 951299

7ª EMISSIONE (aperta)

Certificati da 1 obbligazione n. 290 (L. 1000 ciascuno).

50023 50095 50098 50107 50127 50171 50177
50316 50335 50336 50437 50508 50550 50594
50653 50669 50700 50752 50755 50825 50913
50923 50935 50972 50973 51001 51069 51083
51256 51312 51340 51420 51421 51444 51445
51472 51527 51539 51625 51633 51644 51812
51870 51967 52006 52036 52043 52198 52201
52271 52325 52422 52431 52448 52491 52531
52538 52564 52588 52627 52636 52647 52685
52692 52715 52759 52884 52931 52932 52947
53033 53081 53085 53111 53129 53170 53171
53178 53224 53232 53429 53480 53506 53610
53638 53643 53728 53738 53745 53771 53808
53824 53828 53946 53964 53979 53983 54037
54331 54389 54418 54430 54432 54433 54467
54468 54497 54537 54541 54549 54554 54561
54606 54789 54813 54823 54908 54916 54971
54989 55040 55100 55102 55109 55111 55134
55197 55200 55207 55211 55214 55282 55322
55414 55462 55511 55533 55563 55611 55647
55650 55744 55761 55768 56019 56138 56191
56192 56193 56216 56230 56237 56256 56263
56295 56319 56324 56351 56353 56403 56436
56448 56494 56504 56525 56535 56623 56674
56740 56772 56859 56877 56903 56917 56940
56972 56994 57012 57043 57118 57134 57164
57206 57222 57224 57262 57318 57347 57373
57453 57473 57621 57639 57650 57670 57683
57687 57738 57748 57765 57798 57801 57844
57852 57888 57890 57895 57902 57912 58023
58063 58113 58194 58231 58272 58276 58307
58373 58382 58430 58451 58470 58485 58578
58666 58686 58729 58743 58746 58782 58786
58830 58841 58847 58878 58883 58907 59008
59042 59085 59095 59257 59267 59286 59311
59348 59363 59393 59420 59576 59579 59588
59610 59612 59646 59654 59711 59741 59761
59770 59791 59787 59798 59921 59933 59981
60015 60023 60063 60119 60166 60219 60324
60333 60348 60359 60361 60402 60449 60483
60511 60574 60583 60602 60763 60778 60795
60836 60843 60903 — — — —

Certificati da 5 obbligazioni n. 429 (L. 5000 ciascuno).

450041 450060 450083 450091 450154 450194 450219
450243 450250 450421 450442 450471 450498 450550
450654 450662 450686 450699 450746 450767 450771
450892 450948 450956 450959 450981 450994 451017
451018 451043 451046 451057 451073 451116 451137
451195 451316 451409 451450 451699 451702 451762
451790 451922 451943 451973 452012 452073 452124
452139 452201 452270 452277 452304 452342 452503
452584 452589 452677 452744 452776 452816 452850
452893 452902 452986 453036 453102 453119 453157
453255 453271 453285 453302 453400 453414 453429
453459 453494 453507 453547 453580 453660 453766
453806 453831 453839 453854 453936 453966 453999
454048 454067 454068 454073 454123 454211 454235
454248 454361 454365 454379 454414 454424 454504
454543 454681 454786 454826 454849 454928 454954
454961 454964 454999 455026 455081 455084 455101
455131 455271 455295 455299 455343 455347 455381
455401 455404 455422 455425 455428 455461 455480
455567 455740 455748 455767 455824 455837 455856
455867 455870 455915 455917 455924 455968 455980
456037 456045 456112 456165 456190 456210 456229
456251 456271 456321 456340 456409 456420 456666
456872 456911 456913 456936 456955 456973 456999
457037 457074 457141 457171 457203 457206 457219
457235 457241 457280 457300 457338 457427 457436
457457 457494 457519 457524 457526 457534 457546
457582 457637 457658 457669 457693 457796 457921
457924 457935 457976 457977 458011 458032 458068
458090 458188 458209 458263 458275 458378 458406
458434 458448 458524 458550 458662 458691 458788
458911 458997 459021 459082 459084 459098 459121
459145 459148 459155 459160 459186 459230 459232
459234 459253 459424 459498 459551 459565 459592
459645 459654 459661 459679 459688 459757 459771
459789 459794 459865 459888 459933 460067 460085
460123 460137 460158 460222 460251 460254 460277
460317 460339 460383 460450 460462 460574 460602
460672 460676 460691 460741 460793 460830 460905
460980 461019 461033 461074 461093 461106 461122
461178 461192 461328 461388 461391 461438 461440
461553 461562 461574 461608 461649 461783 461859
461880 461949 461973 462004 462049 462125 462126
462145 462178 462199 462285 462321 462323 462352
462383 462416 462429 462499 462501 462542 462555
462557 462559 462568 462599 462610 462611 462636
462642 462656 462658 462672 462683 462724 462726
462762 462775 462895 462973 462982 462997 463015
463069 463092 463098 463147 463343 463362 463364
463365 463397 463402 463421 463437 463442 463452
463456 463706 463742 463748 463773 463806 463845
463849 463857 463902 463937 463982 464157 464186
464190 464293 464308 464315 464395 464449 464517
464525 464556 464557 464590 464596 464633 464638
464711 464785 464870 464897 464998 465004 465017
465056 465088 465102 465116 465157 465213 465232
465234 465278 465363 465401 465431 465487 465494
465513 465534 465557 465599 465612 465619 465635
465652 465724 465770 465780 465871 465883 465894
465917 465950 465952 465967 465981 466011 466014
466028 466060 466067 466072 466102 466118 466158
466189 466252 — — — — —

Certificati da 25 obbligazioni n. 378 (L. 25.000 ciascuno).

850062 850073 850145 850169 850174 850207 850227
850332 850535 850574 850619 850662 850663 850686
850704 850710 850713 850731 850783 850869 850918
850922 850931 850961 850995 851007 851059 851066
851120 851175 851217 851220 851247 851263 851326
851350 851416 851472 851540 851593 851649 851731
851801 851832 851840 851852 851922 851953 851977
852005 852019 852025 852066 852070 852128 852152
852164 852166 852332 852336 852344 852357 852436
852495 852558 852560 852586 852589 852683 852710
852758 852821 852822 852827 852882 852928 852964
853024 853048 853049 853070 853109 853195 853277
853316 853357 853422 853438 853457 853484 853498
853555 853639 853662 853807 853882 853889 853899
853942 854026 854028 854042 854117 854220 854238
854306 854353 854387 854412 854421 854530 854596
854632 854678 854733 854743 854752 854759 854794
854808 854879 854913 854914 855067 855074 855088
855104 855119 855155 855288 855320 855337 855367
855407 855440 855634 855679 855750 855783 855791
855802 855869 855870 855905 855936 855962 856020
856038 856101 856133 856160 856171 856197 856216
856236 856297 856319 856366 856379 856399 856421
856438 856472 856524 856559 856571 856577 856609
856626 856630 856677 856708 856820 856832 857031
857061 857062 857114 857141 857316 857346 857365
857381 857382 857389 857397 857429 857507 857510
857525 857593 857657 857661 857719 857724 857728
857733 857742 857805 857809 857872 857923 857928
857938 858148 858158 858169 858203 858256 858374
858420 858436 858472 858475 858477 858587 858590

858650	858785	858801	858806	858811	858853	858938
859034	859068	859080	859207	859238	859307	859335
859353	859370	859406	859422	859429	859434	859453
859524	859539	859540	859561	859568	859576	859643
859644	859785	859798	859878	859884	859901	859903
859937	859958	859991	860208	860214	860219	860230
860246	860265	860296	860317	860361	860460	860480
860502	860692	860713	860731	860876	860882	860891
861011	861018	861041	861064	861091	861106	861131
861141	861195	861251	861317	861335	861408	861456
861485	861499	861511	861521	861523	861601	861604
861612	861651	861705	861717	861719	861739	861803
861805	861908	861910	861919	861956	861979	861988
862015	862024	862050	862075	862076	862091	862152
862179	862258	862260	862422	862499	862616	862659
862698	862712	862765	862769	862824	862835	862842
862847	862873	862923	862933	862938	862950	862957
862963	863089	863091	863120	863155	863214	863240
863265	863280	863301	863319	863344	863348	863397
863408	863420	863435	863446	863531	863652	863659
863685	863687	863763	863797	863800	863837	863838
863875	863892	863941	863971	863983	864048	864078
864098	864118	864148	864161	864203	864219	864221

Certificati da 100 *obbligazioni n.* 171 (*L.* 100.000 *ciascuno*).

960021	960105	960164	960197	960229	960236	960276
960277	960282	960355	960393	960454	960478	960480
960499	960684	960803	960815	960846	960910	960978
960984	961006	961160	961206	961253	961336	961362
961558	961619	961651	961669	961677	961840	961895
961923	961948	961952	961975	962059	962111	962174
962260	962266	962267	962270	962275	962287	962307
962360	962450	962486	962516	962527	962624	962640
962700	962701	962712	962736	962785	962798	962800
962802	962828	962870	962871	962907	962936	962953
962996	963047	963061	963062	963123	963162	963250
963307	963454	963466	963602	963618	963644	963671
963684	963690	963714	963802	963839	963852	963855
963931	963943	963983	963999	964148	964160	964168
964193	964298	964339	964364	964416	964428	964563
964574	964583	964597	964611	964683	964689	964708
964709	964712	964713	964748	964768	964810	964833
964836	964890	964913	964920	964958	964961	965060
965061	965093	965101	965185	965213	965288	965295
965346	965363	965368	965383	965403	965422	965445
965449	965512	965544	965545	965564	965589	965625
965650	965671	965703	965733	965840	965847	965861
965896	965955	966004	966033	966057	966076	966078
966120	966151	966235	966273	966345	966384	966421
966452	966464	966499	—	—	—	—

I numeri estratti su indicati riguardano i singoli certificati obbligazionari e non le singole obbligazioni rappresentate dai certificati medesimi

Pertanto i portatori, per conoscere se i loro titoli siano o non siano stati estratti, debbono verificare se nell'elenco che precede trovasi o meno compreso il numero del certificato, il quale è anche riportato su ogni cedola.

Detti certificati debbono essere presentati al rimborso muniti di tutte le cedole dei semestri successivi a quello maturato il 1° aprile 1941; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà dedotto dall'importo del rimborso.

I certificati su elencati cessano di fruttare interesse col 1° aprile 1941, e il rimborso del loro capitale sarà effettuato alla pari e senza spese per il presentatore dal 1° aprile 1941 dalle sedi, succursali ed agenzie della Banca d'Italia.

Titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni non ancora presentati per il rimborso al 14 febbraio 1941-XIX

2ª EMISSIONE.

Certificati unitari (L. 1000 *ciascuno).*

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
22	7-9-40	75	26-2-40	271	26-2-40
27	26-2-40	95	14-9-39	272	14-9-39
44	26-2-40	141	14-9-39	330	7-9-40
50	26-2-40	214	14-9-39	366	26-2-40
66	26-2-40	229	14-9-39	428	7-9-40
71	7-9-40	232	26-2-40	435	14-9-39

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
436	26-2-40	2046	10-3-39	3874	26-2-40
438	7-9-40	2047	14-9-39	3894	7-9-40
470	7-9-40	2048	12-2-36	3923	14-9-39
500	7-9-40	2061	7-9-40	3924	26-2-40
538	26-2-40	2068	14-9-39	3926	26-2-40
539	7-9-40	2144	14-9-39	3954	15-9-38
554	7-9-40	2240	10-3-39	3955	15-9-38
565	7-9-40	2242	26-2-40	3962	14-9-39
603	7-9-40	2243	15-9-38	3968	11-3-37
613	7-9-40	2245	7-9-40	3969	7-9-40
636	7-9-40	2246	14-9-39	3972	14-9-39
675	7-9-40	2263	7-9-40	3973	15-9-38
678	7-9-40	2280	7-9-40	4019	26-2-40
686	14-9-39	2283	14-9-39	4023	7-9-40
745	7-9-40	2290	7-9-40	4032	26-2-40
806	7-9-40	2365	26-2-40	4033	14-9-39
828	15-9-38	2382	7-9-40	4049	7-9-40
886	26-2-40	2383	7-9-40	4098	2-9-37
887	26-2-40	2388	7-9-40	4099	14-2-38
904	7-9-40	2390	7-9-40	4100	2-9-37
936	7-9-40	2417	26-2-40	4102	7-9-40
945	26-2-40	2419	7-9-40	4135	7-9-40
948	26-2-40	2433	7-9-40	4174	26-2-40
961	10-3-39	2470	14-9-39	4177	26-2-40
995	26-2-40	2486	14-9-39	4179	14-9-39
998	2-9-37	2549	7-9-40	4180	14-9-39
1024	26-2-40	2550	14-9-39	4186	14-9-39
1025	26-2-40	2593	14-9-39	4187	15-9-38
1027	26-2-40	2600	26-2-40	4190	14-9-39
1029	10-3-39	2755	2-9-35	4193	15-9-38
1030	26-2-40	2759	26-2-40	4219	26-2-40
1034	7-9-40	2761	7-9-40	4222	26-2-40
1064	7-9-40	2770	7-9-40	4317	7-9-40
1068	7-9-40	2849	26-2-40	4323	26-2-40
1155	14-9-39	2872	14-9-39	4382	7-9-40
1156	14-9-39	2900	10-3-39	4419	26-2-40
1159	3-9-36	2902	14-9-39	4423	7-9-40
1164	7-9-40	3033	26-2-40	4439	26-2-40
1173	7-9-40	3042	7-9-40	4440	26-2-40
1175	7-9-40	3045	7-9-40	4442	14-9-39
1178	14-9-39	3056	14-2-38	4446	26-2-40
1180	14-2-38	3068	7-9-40	4451	7-9-40
1181	14-2-38	3116	26-2-40	4453	7-9-40
1182	10-3-39	3119	14-9-39	4457	7-9-40
1183	3-9-36	3128	14-9-39	4468	7-9-40
1192	7-9-40	3134	7-9-40	4485	7-9-40
1194	26-2-40	3135	7-9-40	4488	14-9-39
1220	14-9-39	3178	10-3-39	4514	7-9-40
1238	10-3-39	3378	26-2-40	4538	2-9-37
1302	7-9-40	3442	26-2-40	4558	14-9-39
1306	7-9-40	3466	7-9-40	4559	14-9-39
1313	7-9-40	3508	26-2-40	4632	7-9-40
1359	7-9-40	3536	7-9-40	4684	7-9-40
1366	14-9-39	3538	14-9-39	4702	7-9-40
1384	7-9-40	3549	26-2-40	4794	14-9-39
1385	7-9-40	3585	26-2-40	4795	14-9-39
1438	10-3-39	3620	7-9-40	4898	10-3-39
1452	7-9-40	3623	26-2-40	4909	26-2-40
1480	7-9-40	3624	26-2-40	5001	2-9-37
1556	7-9-40	3626	7-9-40	5016	2-9-37
1563	7-9-40	3633	7-9-40	5017	26-2-40
1608	26-2-40	3645	14-9-39	5019	26-2-40
1641	7-9-40	3659	3-9-36	5025	7-9-40
1643	14-9-39	3688	26-2-40	5036	14-9-39
1648	7-9-40	3708	26-2-40	5073	7-9-40
1680	26-2-40	3730	12-2-36	5206	7-9-40
1711	7-9-40	3735	26-2-40	5211	7-9-40
1725	7-9-40	3736	7-9-40	5229	14-9-39
1736	7-9-40	3737	26-2-40	5232	26-2-40
1739	7-9-40	3738	7-9-40	5262	7-9-40
1805	7-9-40	3765	26-2-40	5301	26-2-40
1806	14-9-39	3769	26-2-40	5314	26-2-40
1814	7-9-40	3781	7-9-40	5342	7-9-40
1912	7-9-40	3804	26-2-40	5422	26-2-40
1917	7-9-40	3816	14-9-39	5432	7-9-40
1923	7-9-40	3817	14-9-39	5433	7-9-40
1937	10-3-39	3838	7-9-40	5434	7-9-40
1957	14-9-39	3858	10-3-39	5446	14-2-38
1972	7-9-40	3860	7-9-40	5459	7-9-40
1996	7-9-40	3861	26-2-40	5464	14-9-39
2015	7-9-40	3873	14-9-39	—	—

Certificati da 5 obbligazioni (L. 5000 ciascuno).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
5509	7–9–40	8021	26–2–40	9772	7–9–40
5525	14–9–39	8028	26–2–40	9789	7–9–40
5593	7–9–40	8043	14–9–39	9846	10–3–39
5594	14–9–39	8082	26–2–40	9849	26–2–40
5602	7–9–40	8108	7–9–40	9891	7–9–40
5633	26–2–40	8208	7–9–40	9905	7–9–40
5637	14–9–39	8289	3–9–36	9909	10–3–39
5655	14–9–39	8290	14–9–39	9971	26–2–40
5674	26–2–40	8297	14–9–39	10017	7–9–40
5692	7–9–40	8301	26–2–40	10025	14–9–39
5745	26–2–40	8312	7–9–40	10032	7–9–40
5838	26–2–40	8325	15–9–38	10035	26–2–40
5865	7–9–40	8377	26–2–40	10036	7–9–40
5939	2–9–37	8409	14–9–39	10043	26–2–40
5942	15–9–38	8422	7–9–40	10093	7–9–40
5943	14–9–39	8437	15–9–38	10170	14–9–39
5947	7–9–40	8444	7–9–40	10182	14–9–39
5962	26–2–40	8447	7–9–40	10209	3–9–36
6012	10–3–39	8458	14–9–39	10227	14–9–39
6038	15–9–38	8459	26–2–40	10249	14–2–38
6041	14–9–39	8460	10–3–39	10266	14–9–39
6044	26–2–40	8463	26–2–40	10726	14–9–39
6100	7–9–40	8484	14–9–39	10308	7–9–40
6111	26–2–40	8498	14–9–39	10310	26–2–40
6177	7–9–40	8540	26–2–40	10316	14–2–38
6178	7–9–40	8602	14–9–39	10358	7–9–40
6210	7–9–40	8615	7–9–40	10367	26–2–40
6229	26–2–40	8617	7–9–40	10386	26–2–40
6268	26–2–40	8646	26–2–40	10388	7–9–40
6271	26–2–40	8658	26–2–40	10397	10–3–39
6369	14–9–39	8660	26–2–40	10420	26–2–40
6387	7–9–40	8671	7–9–40	10445	26–2–40
6413	10–3–39	8673	7–9–40	10505	7–9–40
6414	2–9–37	8744	7–9–40	10545	26–2–40
6425	15–9–38	8802	7–9–40	10557	7–9–40
6457	7–9–40	8819	26–2–40	10586	7–9–40
6465	2–9–37	8886	7–9–40	10742	7–9–40
6468	14–2–38	8889	26–2–40	10763	26–2–40
6502	7–9–40	8904	7–9–40	10777	7–9–40
6519	26–2–40	8917	7–9–40	10782	7–9–40
6523	7–9–40	8918	7–9–40	10783	26–2–40
6607	7–9–40	8922	7–9–40	10797	7–9–40
6636	7–9–40	8926	14–9–39	10818	7–9–40
6642	14–9–39	8978	15–9–38	10917	7–9–40
6669	10–3–39	8980	10–3–39	10940	7–9–40
6710	14–9–39	8986	15–9–38	10942	7–9–40
6810	10–3–39	9007	14–9–39	10944	7–9–40
6811	15–9–38	9195	7–9–40	10947	26–2–40
6862	7–9–40	9258	7–9–40	10974	14–9–39
6864	26–2–40	9271	7–9–40	10975	26–2–40
6874	7–9–40	9376	7–9–40	10985	7–9–40
6918	7–9–40	9382	26–2–40	10995	14–9–39
6974	14–2–38	9404	26–2–40	11001	26–2–40
6975	26–2–40	9445	7–9–40	11002	14–9–39
7009	26–2–40	9469	7–9–40	11006	26–2–40
7079	7–9–40	9470	14–9–39	11019	26–2–40
7094	7–9–40	9484	26–2–40	11021	14–9–39
7219	7–9–40	9488	10–3–39	11032	7–9–40
7226	7–9–40	9497	10–3–39	11061	7–9–40
7244	26–2–40	9534	7–9–40	11137	26–2–40
7306	14–9–39	9598	7–9–40	11143	7–9–40
7328	26–2–40	9625	14–9–39	11226	14–9–39
7331	14–9–39	9626	7–9–40	11228	14–9–39
7351	26–2–40	9633	7–9–40	11234	14–9–39
7776	26–2–40	9655	15–9–38	11245	26–2–40
7867	26–2–40	9669	26–2–40	11351	7–9–40
7884	7–9–40	9690	7–9–40	11497	14–9–39
7946	7–9–40	9763	14–2–38	—	—

Certificati da 25 obbligazioni (L. 25.000 ciascuno).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
11525	14–9–39	11820	7–9–40	12549	14–2–38
11543	14–9–39	11897	14–9–39	12561	10–3–39
11593	26–2–40	11970	14–9–39	12621	7–9–40
11640	7–9–40	11982	14–9–39	12809	7–9–40
11743	26–2–40	12211	26–2–40	12842	14–9–39
11755	7–9–40	12436	7–9–40	12860	7–9–40
11781	7–9–40	12541	26–2–40	12906	7–9–40
13005	7–9–40	13177	26–2–40	13281	7–9–40
13093	7–9–40	13252	26–2–40	—	—
13111	14–9–39	13253	26–2–40	—	—

Certificati da 100 obbligazioni (L. 100.000 ciascuno).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
13411	7–9–40	13475	7–9–40	—	—
13435	26–2–40	13488	7–9–40	—	—

3ª EMISSIONE.

Certificati da 1 obbligazione (L. 1000 ciascuno).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
13563	14–9–39	15224	15–9–38	17166	7–9–40
13583	7–9–40	15225	14–9–39	17183	14–9–39
13741	7–9–40	15281	7–9–40	17228	26–2–40
13751	7–9–40	15286	7–9–40	17235	7–9–40
13761	10–3–39	15315	3–9–36	17314	7–9–40
13762	15–9–38	15343	7–9–40	17315	7–9–40
13770	26–2–40	15350	14–2–38	17341	26–2–40
13806	7–9–40	15351	7–9–40	17343	7–9–40
13813	26–2–40	15353	26–2–40	17354	14–9–39
13830	7–9–40	15394	14–9–39	17356	26–2–40
13902	7–9–40	15395	7–9–40	17359	14–9–39
14068	26–2–40	15397	11–3–37	17370	14–9–39
14079	26–2–40	15398	26–2–40	14381	14–2–38
14405	26–2–40	15399	15–9–38	17382	14–9–39
14407	26–2–40	15400	7–9–40	17387	26–2–40
14412	7–9–40	15401	7–9–40	17393	7–9–40
14438	26–2–40	15492	7–9–40	17398	26–2–40
14459	10–3–39	15494	7–9–40	17399	15–9–38
14463	14–9–39	15717	7–9–40	17400	7–9–40
14474	26–2–40	15722	14–9–39	17403	7–9–40
14485	7–9–40	15724	26–2–40	17412	15–9–38
14489	14–9–39	15732	14–9–39	17432	7–9–40
14494	10–3–39	15736	26–2–40	17449	7–9–40
14497	7–9–40	15775	26–2–40	17466	26–2–40
14572	14–9–39	15797	14–9–39	17499	7–9–40
14592	7–9–40	15801	26–2–40	17552	15–9–38
14593	7–9–40	15803	7–9–40	17572	7–9–40
14622	14–9–39	15837	7–9–40	17593	7–9–40
14668	7–9–40	15863	26–2–40	17595	10–3–39
14683	14–9–39	15878	26–2–40	17624	7–9–40
14715	7–9–40	15880	14–9–39	17639	7–9–40
14727	14–9–39	15883	26–2–40	17640	7–9–40
14728	10–3–39	15919	7–9–40	17651	7–9–40
14726	14–9–39	15933	7–9–40	17669	7–9–40
14778	7–9–40	15941	14–9–39	17681	7–9–40
14780	14–9–39	15973	14–9–39	17701	14 9–39
14782	7–9–40	15982	14–9–39	17751	7–9–40
14791	7–9–40	16005	7–9–40	17796	7–9–40
14827	7–9–40	16007	26–2–40	17809	7–9–40
14841	14–9–39	16024	7–9–40	17815	7–9–40
14846	26–2–40	16029	14–9–39	17841	10–3–39
14857	7–9–40	16556	7–9–40	17842	2–9–37
14858	7–9–40	16588	7–9–40	17852	3–9–36
14859	7–9–40	16612	14–9–39	17856	7–9–40
14862	7–9–40	16651	7–9–40	17860	7–9–40
14870	7–9–40	16678	7–9–40	17871	7–9–40
14882	7–9–40	16747	7–9–40	17872	7–9–40
14895	7–9–40	16793	26–2–40	17889	26–2–40
14900	7–9–40	16866	7–9–40	17891	11–3–37
14918	26–2–40	16884	26–2–40	17901	7–9–40
14956	7–9–40	16905	14–9–39	17912	26–2–40
14958	26–2–40	16908	26–2–40	17976	7–9–40
14972	14–9–39	16914	26–2–40	17986	26–2–40
14975	26–2–40	16924	26–2–40	17988	26–2–40
14992	7–9–40	16926	7–9–40	17991	26–2–40
14994	10–3–39	16933	14–9–39	18026	7–9–40
14995	10–3–39	16938	14–9–39	18028	26–2–40
15002	14–9–39	16941	26–2–40	18039	7–9–40
15029	7–9–40	16980	7–9–40	18042	26–2–40
15046	7–9–40	16984	10–3–39	18081	7–9–40
15079	14–9–39	16987	7–9–40	18094	14–9–39
15087	14–9–39	17077	7–9–40	18101	26–2–40
15091	10–3–39	17091	26–2–40	18162	10–3–39
15101	10–3–39	17101	7–9–40	18165	14–9–39
15110	7–9–40	17111	7–9–40	18179	26–2–40
15223	14–9–39	17158	3–9–36	18213	7–9–40

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
18219	26–2–40	21007	26–2–40	23436	2–9–37
18275	7–9–40	21013	7–9–40	23451	7–9–40
18291	15–9–38	21029	14–9–39	23459	7–9–40
18308	26–2–40	21202	10–3–39	23469	14–9–39
18309	7–9–40	21209	14–9–39	23497	7–9–40
18887	7–9–40	21264	14–9–39	23514	26–2–40
19223	7–9–40	21464	26–2–40	23521	14–9–39
19229	7–9–40	21468	7–9–40	23543	26–2–40
19230	15–9–38	21472	26–2–40	23559	7–9–40
19231	14–9–39	21474	14–9–39	23579	2–9–37
19234	26–2–40	21483	14–9–39	23583	10–3–39
19240	26–2–40	21500	14–9–39	23609	10–3–39
19241	26–2–40	21504	10–3–39	23620	15–9–38
19248	10–3–39	21507	10–3–39	23634	7–9–40
19254	15–9–38	21509	7–9–40	23640	7–9–40
19255	7–9–40	21526	26–2–40	23660	7–9–40
19342	26–2–40	21578	7–9–40	23681	14–9–39
19353	26–2–40	21589	7–9–40	23685	7–9–40
19359	26–2–40	21590	7–9–40	23686	26–2–40
19383	26–2–40	21596	26–2–40	23699	7–9–40
19393	7–9–40	21638	26–2–40	23702	26–2–40
19394	26–2–40	21663	7–9–40	23703	14–9–39
19402	7–9–40	21730	26–2–40	23721	7–9–40
19406	7–9–40	21731	7–9–40	23735	14–9–39
19409	7–9–40	21740	26–2–40	23737	7–9–40
19412	14–2–38	21765	26–2–40	23778	14–9–39
19422	26–2–40	21769	14–9–39	23784	7–9–40
19423	14–9–39	21773	26–2–40	23797	26–2–40
19455	26–2–40	21788	26–2–40	23799	7–9–40
19473	26–2–40	21879	14–9–39	23802	7–9–40
19521	7–9–40	21880	26–2–40	23804	26–2–40
19594	14–9–39	21954	7–9–40	23828	7–9–40
19602	7–9–40	22050	14–9–39	23831	7–9–40
19604	7–9–40	22178	14–9–39	23832	11–3–37
19658	26–2–40	22181	14–9–39	23841	26–2–40
19659	2–9–37	22243	14–9–39	23842	7–9–40
19660	3–9–36	22297	14–9–39	23854	3–9–36
19662	10–3–39	22298	14–9–39	23857	7–9–40
19669	7–9–40	22317	7–9–40	23912	26–2–40
19688	10–3–39	22321	7–9–40	23913	14–9–39
19696	15–9–38	22336	7–9–40	23950	26–2–40
19697	14–9–39	22360	7–9–40	23967	7–9–40
19704	14–2–38	22398	14–2–38	23973	14–9–39
19706	15–9–38	22399	12–2–36	23977	26–2–40
19712	26–9–40	22414	7–9–40	23998	14–9–39
19715	14–2–38	22416	14–9–39	24015	14–2–38
19717	26–2–40	22421	26–2–40	24017	14–2–38
19724	14–9–39	22422	7–9–40	24021	26–2–40
19764	26–2–40	22463	14–9–39	24023	14–9–39
19769	14–9–39	22525	7–9–40	24024	14–9–39
19771	10–3–39	22526	7–9–40	24038	14–9–39
19788	26–2–40	22583	26–2–40	24043	10–3–39
19791	11–3–37	22587	26–2–40	24055	7–9–40
19793	26–2–40	22588	26–2–40	24061	7–9–40
19808	7–9–40	22798	26–2–40	24104	26–2–40
19820	14–9–39	22807	15–9–38	24144	7–9–40
19845	7–9–40	22808	15–9–38	24159	7–9–40
19856	14–9–39	22828	26–2–40	24175	7–9–40
19875	7–9–40	22829	7–9–40	24184	7–9–40
19884	14–9–39	22864	7–9–40	24190	7–9–40
19903	7–9–40	22899	14–9–39	24195	14–9–39
19986	26–2–40	22901	14–9–39	24278	7–9–40
19991	26–2–40	22909	26–2–40	24280	7–9–40
20034	7–9–40	22922	10–3–39	24643	7–9–40
20138	7–9–40	23013	7–9–40	24671	7–9–40
20145	7–9–40	23030	7–9–40	24685	14–9–39
20149	7–9–40	23080	26–2–40	24728	15–9–38
20289	26–2–40	23083	15–9–38	24777	26–2–40
20325	26–2–40	23084	11–3–37	24779	7–9–40
20329	26–2–40	23098	15–9–38	24781	26–2–40
20552	7–9–40	23099	15–9–38	24784	26–2–40
20583	14–9–39	23122	7–9–40	24801	14–2–38
20647	26–2–40	23275	14–9–39	24837	2–9–37
20653	26–2–40	23326	14–9–39	24941	7–9–40
20682	10–3–39	23328	7–9–40	24949	2–9–37
20684	7–9–40	23341	14–9–39	24978	7–9–40
20985	7–9–40	23344	10–3–39	24988	26–2–40
20989	26–2–40	23345	14–9–39	25000	7–9–40
20998	26–2–40	23411	15–9–38	25010	11–3–37
21002	26–2–40	23424	2–9–37	25013	26–2–40

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
25053	26–2–40	26276	26–2–40	27272	7–9–40
25054	26–2–40	26277	14–9–39	27276	14–2–38
25055	10–3–39	26300	14–2–38	27290	26–2–40
25081	7–9–40	26306	14–9–39	27323	7–9–40
25083	7–9–40	26308	7–9–40	27328	7–9–40
25185	14–9–39	26313	7–9–40	27345	26–2–40
25190	2–9–37	26314	7–9–40	27372	7–9–40
25193	26–2–40	26317	26–2–40	27374	26–2–40
25312	26–2–40	26603	14–9–39	27383	7–9–40
25320	10–3–39	26604	10–3–39	27393	26–2–40
25322	7–9–40	26673	26–2–40	27410	7–9–40
25348	14–9–39	26719	14–9–39	27433	7–9–40
25395	26–2–40	26723	26–2–40	27451	7–9–40
25417	26–2–40	26739	26–2–40	27480	7–9–40
25430	7–9–40	26759	14–9–39	27505	7–9–40
25619	7–9–40	26761	7–9–40	27510	7–9–40
25647	7–9–40	26771	7–9–40	27524	14–9–39
25798	7–9–40	26776	14–9–39	27527	14–9–39
25812	7–9–40	26784	7–9–40	27528	26–2–40
25839	7–9–40	26785	26–2–40	27544	26–2–40
25847	7–9–40	26796	14–9–39	27587	7–9–40
25854	26–2–40	26801	26–2–40	27589	26–2–40
25886	14–9–39	26802	14–9–39	27596	14–2–38
25887	3–9–36	26875	7–9–40	27598	7–9–40
25914	7–9–40	26897	10–3–39	27601	2–9–37
25915	7–9–40	26899	10–3–39	27775	7–9–40
25917	7–9–40	26900	14–9–39	27788	7–9–40
25919	7–9–40	26902	10–3–39	27835	7–9–40
25921	7–9–40	26904	14–9–39	27840	7–9–40
25934	14–9–39	26911	26–2–40	27864	7–9–40
26009	10–3–39	26941	14–9–39	27917	7–9–40
26010	7–9–40	26942	26–2–40	27918	7–9–40
26033	26–2–40	26950	26–2–40	27921	7–9–40
26244	7–9–40	26984	7–9–40	27927	7–9–40
26258	7–9–40	26988	26–2–40	27945	7–9–40
26267	26–2–40	26994	7–9–40	28019	15–9–38
26268	14–9–39	27007	7–9–40	28192	7–9–40
26270	7–9–40	27021	7–9–40	—	—

Certificati da 5 obbligazioni (L. 5000 ciascuno).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
28512	14–9–39	29296	14–2–38	31125	14–9–39
28531	26–2–40	29297	10–3–39	31128	7–2–40
28559	15–9–38	29299	14–9–39	31137	7–9–40
28568	26–2–40	29300	14–2–38	31202	14–9–39
28589	26–2–40	29307	7–9–40	31206	26–2–40
28601	7–9–40	29341	7–9–40	31251	26–2–40
28607	2–9–35	29357	7–9–40	31611	26–9–40
28608	14–2–38	29359	10–3–39	31618	7–9–40
28609	19–2–34	29367	14–9–39	31634	7–9–40
28615	7–9–40	29426	7–9–40	31699	14–9–39
28639	10–3–39	29432	7–9–40	31701	7–9–40
28641	14–9–39	29475	7–9–40	31703	26–2–40
28665	26–2–40	29560	26–2–40	31705	7–9–40
28730	10–3–39	29716	26–2–40	32174	7–9–40
28732	7–9–40	29726	7–9–40	32319	7–9–40
28785	7–9–40	29736	7–9–40	32331	7–9–40
28788	7–9–40	29805	10–3–39	32332	7–9–40
28793	7–9–40	29808	10–3–39	32342	14–9–39
28797	7–9–40	29843	10–3–39	32381	26–2–40
28838	7–9–40	30188	26–2–40	32434	14–9–39
28846	7–9–40	30189	10–3–39	32453	7–9–40
28898	7–9–40	30323	7–9–40	32454	10–3–39
28902	26–2–40	30328	7–9–40	32474	7–9–40
28904	7–9–40	30456	7–9–40	32478	7–9–40
28905	14–9–39	30465	14–9–39	32482	14–9–39
28906	7–9–40	30480	7–9–40	32487	14–9–39
28938	14–9–39	30685	26–2–40	32506	26–2–40
28939	26–2–40	30830	7–9–40	32509	10–3–39
28957	26–2–40	30873	7–9–40	32618	14–9–39
28970	26–2–40	30874	7–9–40	32648	7–9–40
28984	7–9–40	30953	26–2–40	32675	7–9–40
29000	26–2–40	30995	7–9–40	32682	14–9–39
29012	14–9–39	31046	14–9–39	32692	7–9–40
29022	14–9–39	31048	10–3–39	32725	14–9–39
29025	26–2–40	31050	26–2–40	32727	14–9–39
29061	7–9–40	31051	7–9–40	32744	14–9–39
29089	7–9–40	31054	26–2–40	32762	26–2–40
29227	7–9–40	31067	26–2–40	32770	7–9–40
29236	7–9–40	31107	7–9–40	32772	26–2–40

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
32775	26–2–40	34918	7–9–40	39826	7–9–40
33163	11–3–37	34919	26–2–40	39828	26–2–40
33164	14–9–39	34921	7–9–40	39829	7–9–40
33165	7–9–40	34949	7–9–40	39831	7–9–40
33303	7–9–40	34953	26–2–40	39832	7–9–40
33305	26–9–40	34957	26–2–40	39837	26–2–40
33325	15–9–38	34967	14–9–39	39840	10–3–39
33330	14–9–39	34971	7–9–40	39885	15–9–38
33331	7–9–40	34999	7–9–40	39978	14–9–39
33364	26–2–40	35032	7–9–40	39981	7–9–40
33380	26–2–40	35036	7–9–40	39990	14–9–39
33398	26–2–40	35063	14–9–39	40003	7–9–40
33420	7–9–40	35099	10–3–39	40004	7–9–40
33426	14–9–39	35100	14–9–39	40008	7–9–40
33430	26–2–40	35119	14–9–39	40028	26–2–40
33446	7–9–40	35162	14–9–39	40046	14–9–39
33460	7–9–40	35178	26–2–40	40049	10–3–39
33512	10–3–39	36131	15–9–38	40056	26–2–40
33514	10–3–39	36861	26–2–40	40068	26–2–40
33515	7–9–40	36883	26–2–40	40086	7–9–40
33521	14–2–38,	37151	7–9–40	40098	15–9–38
33578	7–9–40	37175	26–2–40	40115	26–2–40
33596	14–9–39	37176	15–9–38	40150	7–9–40
33597	26–2–40	37218	26–2–40	40168	7–9–40
33606	26–2–40	37219	7–9–40	40220	7–9–40
33608	14–9–39	37223	14–2–38	40342	14–9–39
33640	7–9–40	37250	14–9–39	40413	10–3–39
33658	7–9–40	37273	26–2–40	40414	7–9–40
33660	10–3–39	37300	26–2–40	40556	7–9–40
33680	7–9–40	37311	7–9–40	40597	7–9–40
33683	14–2–38	37341	7–9–40	40610	14–2–38
33690	26–2–40	37360	7–9–40	40629	26–2–40
33752	7–9–40	37386	14–9–39	40633	7–9–40
33764	7–9–40	37406	7–9–40	40634	7–9–40
33796	7–9–40	37413	14–9–39	40640	26–2–40
33798	7–9–40	37414	7–9–40	40715	26–2–40
33801	2–9–37	37420	14–9–39	40719	7–9–40
33803	14–9–39	37424	7–9–40	40729	7–9–40
33805	7–9–40	37452	7–9–40	40740	14–9–39
33813	26–2–40	37465	14–9–39	40741	7–9–40
33873	14–9–39	37485	26–2–40	40750	7–9–40
33888	26–2–40	37486	26–2–40	40759	26–2–40
34101	7–9–40	37495	14–9–39	40761	7–9–40
34137	7–9–40	37579	14–9–39	40797	7–9–40
34138	26–2–40	37860	14–9–39	40817	7–9–40
34139	7–9–40	37866	14–9–39	40846	7–9–40
34144	10–3–39	37981	7–9–40	40976	7–9–40
34203	7–9–40	38093	15–9–38	40978	10–3–39
34205	7–9–40	38301	7–9–40	41031	7–9–40
34297	10–3–39	38349	7–9–40	41058	26–2–40
34301	26–2–40	38393	7–9–40	41068	14–9–39
34342	10–3–39	38572	7–9–40	41069	7–9–40
34366	14–9–39	38622	14–9–39	41070	7–9–40
34403	14–9–39	38627	14–9–39	41074	26–2–40
34404	10–3–39	38628	14–9–39	41120	14–9–39
34410	15–9–38	39013	14–9–39	41146	7–9–40
34419	7–9–40	39123	7–9–40	41268	26–2–40
34424	14–9–39	39139	7–9–40	41278	10–3–39
34439	7–9–40	39140	7–9–40	41349	7–9–40
34440	26–2–40	39214	7–9–40	41452	14–9–39
34441	14–9–39	39253	7–9–40	41473	7–9–40
34475	26–2–40	39317	7–9–40	41475	7–9–40
34481	26–2–40	39320	7–9–40	41575	7–9–40
34578	7–9–40	39321	14–2–38	41586	14–9–39
34580	7–9–40	39322	10–3–39	42294	7–9–40
34583	26–2–40	39338	7–9–40	42297	7–9–40
34606	7–9–40	39411	7–9–40	42319	7–9–40
34627	7–9–40	39507	7–9–40	42322	14–9–39
34640	7–9–40	39536	7–9–40	42325	7–9–40
34645	14–9–39	39550	12–2–36	42334	26–2–40
34683	7–9–40	39605	7–9–40	42341	7–9–40
34716	26–2–40	39629	15–9–38	42355	14–9–39
34763	7–9–40	39697	26–2–40	42435	7–9–40
34851	7–9–40	39737	7–9–40	42451	14–9–39
34854	7–9–40	39764	7–9–40	42542	26–2–40
34872	14–9–39	39766	7–9–40	42543	10–3–39
34883	7–9–40	39768	7–9–40	42566	26–2–40
34898	26–2–40	39769	26–2–40	42569	26–2–40
34900	11–3–37	39780	10–3–39	42570	26–2–40
34911	14–9–39	39813	7–9–40	42571	14–9–39

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
42602	26–2–40	43219	14–9–39	44988	14–9–39
42616	26–2–40	43281	26–2–40	45017	7–9–40
42652	7–9–40	43326	26–2–40	45033	7–9–40
42685	26–2–40	43399	7–9–40	45034	7–9–40
42783	26–2–40	43572	26–2–40	45042	7–9–40
42787	7–9–40	43687	26–2–40	45067	7–9–40
42842	7–9–40	43688	7–9–40	45071	26–2–40
42900	7–9–40	43695	26–2–40	45072	26–2–40
42916	7–9–40	43745	26–2–40	45073	26–2–40
42924	14–9–39	43791	7–9–40	45077	7–9–40
42970	14–9–39	43894	7–9–40	45079	2–9–37
42974	14–2–38	43905	7–9–40	45083	26–2–40
42996	26–2–40	43990	7–9–40	45087	26–2–40
42997	7–9–40	43996	14–9–39	45126	7–9–40
42998	7–9–40	44001	7–9–40	45194	7–9–40
43022	7–9–40	44019	26–2–40	45231	7–9–40
43025	26–2–40	44020	10–3–39	45253	7–9–40
43062	7–9–40	44022	26–2–40	45391	7–9–40
43065	15–9–38	44024	26–2–40	45394	7–9–40
43066	14–9–39	44983	7–9–40	—	—

Certificati da 25 obbligazioni (L. 25.000 ciascuno).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
45527	26–2–40	46414	7–9–40	47603	26–2–40
45670	14–9–39	46430	7–9–40	47620	7–9–40
45681	7–9–40	46807	7–9–40	47674	14–9–39
45837	14–9–39	46883	7–9–40	47767	14–9–39
45840	14–9–39	46916	7–9–40	47794	14–9–39
45842	14–9–39	46933	7–9–40	47843	10–3–39
45871	7–9–40	46948	26–2–40	48002	7–9–40
45872	7–9–40	46949	15–9–38	48412	7–9–40
46118	14–9–39	46966	15–9–38	48457	7–9–40
46121	7–9–40	46976	14–9–39	48460	7–9–40
46135	7–9–40	46984	26–2–40	48541	7–9–40
46136	7–9–40	47014	15–9–38	48660	14–9–39
46183	7–9–40	47022	7–9–40	48833	7–9–40
46202	7–9–40	47400	7–9–40	48837	7–9–40
46259	14–9–39	47554	7–9–40	48853	26–2–40
46322	14–9–39	47589	7–9–40	48854	14–9–39
46386	7–9–40	47599	7–9–40	—	—

Certificati da 100 obbligazioni (L. 100.000 ciascuno).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
49628	7–9–40	49629	7–9–40	49701	14–9–39

6ª EMISSIONE (aperta).

Certificati da 1 obbligazione (L. 1000 ciascuno).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
153	7–9–40	1087	7–9–40	2680	26–2–40
157	14–9–39	1091	26–2–40	2681	7–9–40
222	26–2–40	1322	26–2–40	2997	26–2–40
225	26–2–40	1323	7–9–40	3003	15–9–38
278	7–9–40	1338	7–9–40	3255	7–9–40
297	7–9–40	1499	7–9–40	3424	7–9–40
298	7–9–40	2042	7–9–40	3427	7–9–40
307	7–9–40	2240	7–9–40	3459	14–9–39
316	7–9–40	2256	26–2–40	4028	7–9–40
1003	7–9–40	2273	7–9–40	4069	7–9–40
1004	7–9–40	2365	7–9–40	4071	7–9–40
1041	26–2–40	2368	7–9–40	4074	26–2–40
1064	7–9–40	2467	26–2–40	4178	26–2–40

Certificati da 5 obbligazioni (L. 5000 ciascuno).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
400160	7–9–40	401474	26–2–40	402340	26–2–40
400162	7–9–40	401588	26–2–40	402341	26–2–40
400711	7–9–40	402277	7–9–40	402343	14–9–39
401289	7–9–40	402306	26–2–40	402345	14–9–39
401290	7–9–40	402318	7–9–40	402346	7–9–40
401319	7–9–40	402322	7–9–40	402352	7–9–40

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
402462	7-9-40	403021	7-9-40	403442	26-2-40
402510	7-9-40	403027	7-9-40	403444	7-9-40
402520	26-2-40	403059	26-2-40	403458	26-2-40
402534	14-2-38	403104	7-9-40	403459	26-2-40
402536	26-2-40	403112	26-2-40	403464	26-2-40
402544	26-2-40	403113	26-2-40	404210	7-9-40
402580	26-2-40	403121	7-9-40	404226	7-9-40
402818	7-9-40	403122	26-2-40	404393	7-9-40
402845	26-2-40	403126	7-9-40	404514	7-9-40
402856	26-2-40	403128	7-9-40	404527	7-9-40
402858	7-9-40	403139	26-2-40	404550	7-9-40
402868	26-2-40	403147	7-9-40	404580	10-3-39
402877	26-2-40	403155	7-9-40	404684	7-9-40
402885	7-9-40	403177	7-9-40	404739	7-9-40
402948	7-9-40	403191	26-2-40	404835	26-2-40
402976	26-2-40	403383	26-2-40	407068	7-9-40
402989	26-2-40	403385	7-9-40	407174	7-9-40
403001	7-9-40	403409	7-9-40	407204	7-9-40
403011	7-9-40	403417	26-2-40	407404	7-9-40
403017	7-9-40	403432	26-2-40	407506	7-9-40

Certificati da 25 obbligazioni (L. 25.000 ciascuno).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
801268	26-2-40	802514	26-2-40	804840	15-9-38
801339	7-9-40	802610	26-2-40	804923	26-2-40
801348	7-9-40	804539	7-9-40	805098	7-9-40
802509	7-9-40	804823	26-2-40	—	—

Certificati da 100 obbligazioni (L. 100.000 ciascuno).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
950511	7-9-40	950512	7-9-40	—	—

7ª EMISSIONE (aperta).

Certificati da 1 obbligazione (L. 1000 ciascuno).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
52353	7-9-40	53907	26-2-40	55287	26-2-40
53324	7-9-40	54065	7-9-40	55298	7-9-40
53339	7-9-40	54066	7-9-40	55306	26-2-40
53390	7-9-40	54436	7-9-40	55562	26-2-40
53421	7-9-40	54440	26-2-40	55777	26-2-40
53886	26-2-40	54444	7-9-40	56514	7-9-40
53895	7-9-40	54445	14-9-39	—	—

Certificati da 5 obbligazioni (L.. 5000 ciascuno).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
452220	26-2-40	453919	26-24-0	456435	7-9-40
453734	26-2-40	453944	7-9-40	456454	14-9-39
453740	7-9-40	455044	26-2-40	456533	14-9-39
453795	7-9-40	455312	7-9-40	456549	26-2-40
453871	26-2-40	455471	7-9-40	460324	7-9-40
453878	26-2-40	456174	26-2-40	460721	7-9-40

Certificati da 25 obbligazioni (L. 25.000 ciascuno).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
852414	26-2-40	854931	26-2-40	855666	26-2-40
852415	7-9-40	855004	26-2-40	857736	7-9-40

Certificati da 100 obbligazioni (L. 100.000 ciascuno).

Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione	Numero	Data di estrazione
960585	7-9-40	961409	26-2-40	—	—

Roma, 13 febbraio 1941-XIX.

Il presidente: Vincenzo Azzolini

(Avviso n. 14675).

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 1,00

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 50 del 27 febbraio 1941-XIX

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie del ruolo dell'Ispettorato corporativo

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a cinque posti di ispettore provinciale di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo fra laureati in medicina e chirurgia.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenze per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935-XIII, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febraio 1937-XV, n. 100, convertito in legge con legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Visti i Regi decreti-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, ed il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, concernenti l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1231, sui requisiti per il reclutamento degli ispettori medici del ruolo dell'Ispettorato corporativo;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, successive aggiunte e modificazioni, e la legge 1° settembre 1940-XVIII, n. 1337, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note in data 18 dicembre 1940-XIX, numero 3264/1175/2.13/1.3.1, e numero 87018 del 28 dicembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a cinque posti di ispettore provinciale di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, tra gli aspiranti che, oltre agli altri prescritti requisiti, siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia, nonchè del diploma di perfezionamento in medicina del lavoro.

Al presente concorso non sono ammessi i cittadini di razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) corredata di tutti i documenti sottoelencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarato, per coloro che lo desiderino, di voler sostenere la prova facoltativa su una o più delle lingue, specificando quali, di cui all'ultimo comma del successivo art. 6.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i pre-

scritti documenti entro i 30 giorni successivi al predetto termine e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Gli aspiranti richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto:

1) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della Provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio, e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel qual caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere, oltre l'anno, il mese e il giorno della data di decorrenza dell'effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da comprovarsi mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante, o dal Segretario generale dei Fasci all'estero ovvero da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma, i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere inoltrato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina soltanto ove dimostrino di avere ottenuta l'iscrizione al Partito;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 33° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, a relative operazioni militari.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, per i decorati al valor militare e promossi per merito di guerra, il limite massimo d'età è elevato a 39 anni.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Il limite massimo d'età è altresì elevato a 39 anni per gli iscritti di diritto all'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. ininterrottamente da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età, come sopra fissati, sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegati civili statali di ruolo e per gli aspiranti avventizi del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, i quali al 1° settembre 1940-XVIII (data della legge n. 1337 sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo) prestavano ininterrotto servizio da almeno un anno.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, od, in caso

di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno.

Detti certificati dovranno essere debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'Autorità competente;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dalla Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di subordinare l'ammissione al concorso all'esito degli accertamenti sanitari a cui potrà sottoporre i candidati in Roma, presso un medico o un Collegio medico di sua fiducia, entro i 10 giorni precedenti l'inizio delle prove scritte di esame.

In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente.

Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dall'Unione stessa;

8) foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9) titolo di studio:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) diploma di perfezionamento in medicina del lavoro;

c) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori.

In sostituzione del diploma originale di laurea e di perfezionamento in medicina del lavoro potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dalla Università presso la quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del titolo stesso, autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) fotografia recente dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, concessione *C* per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove occorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra).

In mancanza di detto certificato, gli invalidi di guerra possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali e dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle autorità competenti e nelle forme eventualmente prescritte dalle vigenti disposizioni dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti che dànno titolo a preferenza ai sensi di legge.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono alla Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti in servizio civile, non di ruolo, che si trovino nelle condizioni previste dal 9° comma del n. 2 del precedente articolo, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalla competente Amministrazione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti, ufficiali in servizio permanente effettivo nella M.V.S.N., sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai nn. 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4, dall'autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. È ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una orale, in essa compresa una prova diagnostica.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: patologia del lavoro, igiene industriale, legislazione del lavoro. L'esame orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su elementi di tecnologie industriali (industrie metallurgiche, industrie tessili, industrie chimiche con particolare riguardo alle industrie degli acidi inorganici, della sete artificiale e dei concimi) e comprenderà altresì una prova diagnostica clinica di malattia professionale o di infortunio.

I candidati hanno facoltà di sostenere inoltre una prova orale su una o più delle lingue francese, inglese e tedesca.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La votazione complessiva sarà aumentata di dieci centesimi di punto per ciascuna delle lingue della prova facoltativa nelle quali il candidato abbia ottenuto l'idoneità.

Art. 8.

La nomina dei vincitori ad ispettore provinciale di 3ª classe dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 9.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'Ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) del funzionario preposto all'amministrazione dei servizi dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di quattro ispettori del ruolo dell'Ispettorato corporativo di grado non inferiore al 6°, di cui uno laureato in medicina;

c) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° degli altri ruoli del Ministero;

d) di un professore insegnante in facoltà di medicina in una Università del Regno.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'ultimo comma dell'art. 6, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue, ed avranno voto deliberativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(735)

Concorso a 35 posti di ispettore provinciale di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo fra laureati in ingegneria, in scienze agrarie e in scienze chimiche.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-VI, n. 227, convertito in legge con legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XIII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935-XIII, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito in legge con legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, contenente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Visti il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, ed il R. decreto 6 giugno 1940, n. 1083, concernenti l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, successive aggiunte e modificazioni, e la legge 1° settembre 1940, n. 1337, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note in data 18 dicembre 1940-XIX, n. 3264/1175/2.13/1.3,1, e 87018 del 28 dicembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 35 posti di ispettore provinciale di 3ª classe (grado 10°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

A 30 dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti della laurea in ingegneria. A due dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri requisiti, siano muniti della laurea in scienze agrarie. A tre dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti della laurea in scienze chimiche.

Al presente concorso non sono ammessi i cittadini di razza ebraica, e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale), corredata di tutti i documenti sottoelencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, a quale dei posti messi a concorso il candidato aspira, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i 30 giorni successivi al predetto termine, e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Gli aspiranti richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto:

1) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della Provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio e contenente l'indicazione del giorno, mese ad anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel quale caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere oltre l'anno, il mese ed il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal

Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere inoltrato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina soltanto ove dimostrino di avere ottenuta l'iscrizione al Partito;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per i legionari fiumani, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, a relative operazioni militari.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, nel periodo dal 5 maggio1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII e per i decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 39 anni per gli iscritti di diritto all'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e per gli aspiranti avventizi del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, i quali, al 1° settembre 1940-XVIII (data della legge n. 1337 sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo) prestavano ininterrotto servizio da almeno un anno.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede ad almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato su carta da bollo da L. 12 dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di subordinare l'ammissione al concorso all'esito degli accertamenti sanitari a cui potrà sottoporre i candidati in Roma, presso un medico o un Collegio medico di sua fiducia, entro i 10 giorni precedenti l'inizio delle prove scritte di esame.

In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dall'Unione stessa;

8) foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9) titolo di studio a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere e cioè:

a) diploma di laurea in ingegneria, per gli aspiranti ai posti riservati ai possessori di tale titolo;

b) diploma di laurea in scienze agrarie, per gli aspiranti ai posti riservati ai possessori di tale titolo;

c) diploma di laurea in scienze chimiche per gli aspiranti ai posti riservati ai possessori di tale titolo.

In sostituzione del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dalla Università presso la quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del diploma stesso, autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni.

Certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studi superiori;

10) fotografia recente dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, concessione *C* per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

In mancanza di detto certificato, gli invalidi di guerra possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali e dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle Autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle Autorità competenti e nelle forme eventualmente prescritte dalle vigenti disposizioni dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti che danno titolo a preferenza ai sensi di legge.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda d'ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono alla Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti in servizio civile, non di ruolo, che si trovino nelle condizioni previste dal 9° comma del n. 2 del precedente articolo, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalla competente Amministrazione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N., sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dalla Autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto dal Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale.

Per i concorrenti ai posti riservati ai laureati in ingegneria verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte: fisica tecnica, macchine, tecnologie industriali (tessili, meccaniche, metallurgiche). Esame orale: materie anzidette e nozioni di ordinamento amministrativo, sindacale-corporativo del Regno.

Per i concorrenti ai posti riservati ai laureati in scienze agrarie le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: agraria, economia rurale, estimo, meccanica agraria. L'esame orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su nozioni di ordinamento amministrativo, sindacale-corporativo del Regno.

Per i laureati in scienze chimiche le prove scritte verteranno sulle seguenti materie: chimica generale; fisico chimica applicata all'industria; tecnologia chimico industriale (industrie siderurgiche e metallurgiche, degli acidi e dei concimi, dei coloranti, della seta artificiale, tintorie, della calce e dei cementi, dei prodotti alimentari).

L'esame orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su nozioni di ordinamento amministrativo sindacale-corporativo del Regno.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

I vincitori del concorso sia laureati in ingegneria che in scienze agrarie ed in chimica saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità dei voti ed a parità dei requisiti di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, saranno considerati come titoli di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni, ed i titoli rilasciati dai Corsi o dalle Scuole di perfezionamento e di specializzazione in studi corporativi.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad ispettore provinciale di 3ª classe dell'Ispettorato corporativo sarà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 10°, gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso l'Ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) del funzionario preposto all'amministrazione dei servizi dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di quattro ispettori del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di grado non inferiore al 6°;

c) di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° degli altri ruoli del Ministero;

d) di un professore insegnante in facoltà di ingegneria in una Università del Regno, per i posti riservati ai laureati in ingegneria;

e) di un professore insegnante in facoltà di agraria in una Università del Regno, per i posti riservati ai laureati in scienze agrarie;

f) di un professore insegnante chimica in una Università del Regno, per i posti riservati ai laureati in scienze chimiche.

Alle sedute preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale, dovranno intervenire, con voto deliberativo, anche i membri di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) del precedente comma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(736)

Concorso a sei posti di ispettore provinciale di 4ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vsto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per

la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935-XIII, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito in legge con legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, contenente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Visti il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, ed il R. decreto 6 giugno 1940, n. 1083, concernenti l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sull'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, successive aggiunte e modificazioni, e la legge 1° settembre 1940, n. 1337, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note in data 18 dicembre 1940-XIX, n. 3264/1175/2.13/1.3.1, e 87018 del 28 dicembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a sei posti di ispettore provinciale di 4ª classe (grado 11°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, al quale potranno partecipare coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti della laurea in economia e commercio.

Al presente concorso non sono ammessi i cittadini di razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6 dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Nell'istanza dovrà altresì essere specificato su quale delle lingue estere di cui all'art. 6 del presente bando il candidato intende sostenere la prova.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i trenta giorni successivi al predetto termine, e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Gli aspiranti richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto:

1) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della Provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice-segretario del Fascio di combattimento, nel quale caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto e che dovrà contenere oltre l'anno, il mese ed il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere inoltrato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina soltanto ove dimostrino di avere ottenuta l'iscrizione al Partito;

2) estratto dell'atto di nascita rilasciato posteriormente al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per i legionari fiumani, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII, a relative operazioni militari.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 39 anni per gli iscritti di diritto all'Unione fascista fra le famigflie numerose.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII e per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcai su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e per gli avventizi del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, i quali al 1° settembre 1940-XVII (data della legge n. 1337 sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo) prestavano ininterrotto servizio da almeno un anno. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno; ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di subordinare l'ammissione al concorso all'esito degli accertamenti sanitari a cui potrà sottoporre i candidati in Roma presso un medico o un Collegio medico di sua fiducia, entro i 10 giorni precedenti l'inizio delle prove scritte di esame.

In seguito all'esito di detta visita il Ministero ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

8) foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero, certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9) titolo di studio:

a) diploma di laurea in economia e commercio;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studio superiori.

In sostituzione del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato dall'Università presso la quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del titolo originale, autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) fotografia recente dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, concessione *C* per gl'impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

In mancanza di detto certificato gli invalidi di guerra possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali e dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato rilasciato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle Autorità competenti; come pure, mediante certificati rilasciati in carta legale dalle Autorità competenti e nelle forme eventualmente prescritte dalle vigenti disposizioni, dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti che danno titolo a preferenza ai sensi di legge.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda d'ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti in servizio civile, non di ruolo, che si trovino nelle condizioni previste dal 9° comma del n. 2 del precedente articolo, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalla competente Amministrazione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dall'Autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. È ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

Ragioneria e computisteria economia generale e corporativa, legislazione del lavoro e diritto corporativo

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulla scienza delle finanze, sul diritto commerciale, sul diritto amministrativo del Regno, sulla contabilità di Stato, sulla merceologia, sulla statistica metodologica, sulla lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità dei voti ed a parità dei requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, saranno considerati come titoli di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni, ed i titoli rilasciati dai Corsi o dalle Scuole di perfezionamento e di specializzazione in studi corporativi.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad ispettore provinciale di 4ª classe dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11°, gruppo *A*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'Ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) del funzionario preposto all'amministrazione dei servizi dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di quattro ispettori del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di grado non inferiore al 6°;

c) di un funzionario di gruppo *A* degli altri ruoli del Ministero, di grado non inferiore al 6°;

d) di un professore insegnante ragioneria e di un professore insegnante legislazione del lavoro in una Università del Regno.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 6, i quali parteciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue ed avranno voto deliberativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(737)

Concorso a cinque posti di vice segretario nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2935, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriore al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935-XIII, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito in legge con legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, contenente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Visti il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, ed il R. decreto 6 giugno 1940, n. 1083, concernenti l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVIII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei caduti dei congiunti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, successive aggiunte e modificazioni, e la legge 1° settembre 1940, n. 1337, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note in data 18 dicembre 1940-XIX, numero 3264/1175/2.13/1,3.1 e 87018 del 28 dicembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a cinque posti di vice segretario (grado 11° - gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, al quale potranno partecipare coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche.

Al presente concorso non sono ammessi i cittadini di razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, indirizzo al quale si chiede vengano trasmesse le comunicazioni.

Nella istanza dovrà altresì essere specificato in quale delle lingue estere di cui all'art. 6 del presente bando il candidato intende sostenere la prova.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i trenta giorni successivi al predetto termine, e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Gli aspiranti richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto:

1) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della Provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel quale caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere oltre l'anno, il mese ed il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta.

Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere inoltrata domanda al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina soltanto ove dimostrino di avere ottenuta l'iscrizione al Partito;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato posteriormente al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per i legionari fiumani, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII a relative operazioni militari.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII e per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 39 anni per gli iscritti di diritto all'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che

fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di quattro anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però complessivamente al limite massimo di età di 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e per gli avventizi del Ministero delle Corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, i quali al 1° settembre 1940 (data della legge n. 1337 sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo) prestavano ininterrotto servizio da almeno un anno.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal Casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche, che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di subordinare l'ammissione al concorso all'esito degli accertamenti sanitari a cui potrà sottoporre in candidati in Roma, presso un medico o un Collegio medico di sua fiducia, entro i 10 giorni precedenti l'inizio delle prove scritte d'esame.

In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dall'Unione stessa;

8) foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, regolarmente aggiornato, ovvero, certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal Podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9) titolo di studio:

a) diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche;

b) certificato dei voti riportati in ciascuno degli esami dei corsi di studio superiori.

In sostituzione del diploma originale di laurea potrà essere presentato un certificato rilasciato su carta legale dall'Università presso la quale è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del titolo originale, autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni:

10) fotografia recente dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, concessione *C* per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

In mancanza di detto certificato gli invalidi di guerra possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali e dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato rilasciato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle Autorità competenti; come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle Autorità competenti e nelle forme eventualmente prescritte dalle vigenti disposizioni, dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti che danno titolo a preferenza ai sensi di legge.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti in servizio civile, non di ruolo, che si trovino nelle condizioni previste dal 9° comma del n. 2 del precedente articolo, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalla competente Amministrazione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo, ove si suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dall'Autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato e insindacabile, dell'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato Corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

Legislazione del lavoro e diritto corporativo, diritto amministrativo del Regno (trattazione e risoluzione di un quesito), economia generale e corporativa.

La prova orale verterà sul diritto costituzionale ed amministrativo del Regno, sulla legislazione del lavoro e sul diritto corporativo, sull'economia generale e corporativa, sul diritto civile (diritti reali e obbligazioni), sul diritto commerciale, sulla contabilità dello Stato, sulla statistica metodologica, sulla lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità di voti ed a parità dei requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, saranno considerati come titoli di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciuti dal Ministero delle corporazioni, ed i titoli rilasciati dai Corsi o dalle Scuole di perfezionamento e di specializzazione in studi corporativi.

Art. 9.

La nomina dei vincitori a vice segretario dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11° gruppo *A* del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'Ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) del funzionario preposto all'Amministrazione dei servizi dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di tre ispettori del ruolo dell'Ispettorato corporativo di grado non inferiore al 6°;

c) di due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore al 6° degli altri servizi del Ministero;

d) di un magistrato di grado non inferiore al 6° e di un professore insegnante legislazione del lavoro od economia corporativa in una Università del Regno.

Alla Commissione potranno essere aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui all'art. 6, i quali par-

teciperanno ai lavori della Commissione solo per quanto riguarda l'accertamento della conoscenza delle lingue, ed avranno voto deliberativo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(738)

Concorso a 64 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con legge 8 giugno 1933, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935-XIII, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito in legge con legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, contenente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Visti il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, ed il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, successive aggiunte e modificazioni, e la legge 1° settembre 1940, n. 1337, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note in data 18 dicembre 1940-XIX, n. 3264-1175-2.13.1.3.1, e 87018 del 28 dicembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 64 posti di ispettore aggiunto di 3ª classe (grado 11°, gruppo *B*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

A 46 dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti del diploma di perito tecnico industriale. A dieci dei posti suddetti potranno concorrere coloro che, in possesso degli altri prescritti requisiti, siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale. A otto dei posti suddetti potranno concorrere coloro che in possesso degli altri prescritti requisiti siano muniti del diploma di perito agrario.

A presente concorso non sono ammessi i cittadini di razza ebraica, e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero delle corporazioni - Ispettorato corporativo centrale - corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, a quale dei posti messi a concorso il candidato aspira, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i trenta giorni successivi al predetto termine, e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Gli aspiranti richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto:

1) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della Provincia in in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio, e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere riasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel quale caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere oltre l'anno, il mese ed il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal Segretario generale dei Fasci all'estero ovvero da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere inoltrato domanda di iscrizione al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina soltanto ove dimostrino di avere ottenuta l'iscrizione al Partito;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato posteriormente al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 30° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per i legionari fiumani, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII a relative operazioni militari.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV, al 31 luglio 1939-XVII e per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 39 anni per gli iscritti di diritto all'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di 4 anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore, fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo e per gli aspiranti avventizi del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, i quali al 1° settembre 1940-XVII (data della legge n. 1337 sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo) prestavano ininterdotto servizio da almeno un anno. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale penale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12 dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di ispettore corporativo.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di subordinare l'ammissione al concorso all'esito degli accertamenti sanitari a cui potrà sottoporre i candidati in Roma, presso un medico o un Collegio medico di sua fiducia, entro i 10 giorni precedenti l'inizio delle prove scritte di esame.

In seguito all'esito di detta visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a compiere;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dall'Unione stessa;

8) foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9) titolo di studio a seconda dei posti ai quali l'aspirante chiede di concorrere e cioè:

a) diploma di abilitazione a perito industriale;
b) diploma di ragioniere e perito commerciale;
c) diploma di perito agrario.

Non sono valevoli, per l'ammissione al concorso, titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero da una copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni;

10) fotografia recente dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, concessione C per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

In mancanza di detto certificato, gli invalidi di guerra possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali e dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi. Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle Autorità competenti; come pure, mediante certificati rilasciati in carta legale dalle Autorità competenti e nelle forme eventualmente prescritte dalle vigenti disposizioni, dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti che danno titolo a preferenza ai sensi di legge.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1;

12) elenco in carta libera firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda d'ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti in servizio civile, non di ruolo, che si trovino nelle condizioni previste dal 9° comma del n. 2 del precedente articolo, dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalla competente Amministrazione.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale, politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dalla Autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni - Ispettorato corporativo centrale - quale ne sia la causa, pure se non imputabile, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministro ha facoltà, a norma dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di funzionario dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in quattro prove: tre scritte ed una orale.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai periti tecnici industriali, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) composizione di lingua italiana su materia di cultura generale;
2) legislazione del lavoro e diritto corporativo;
3) tecnologie industriali (tecnologie tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno).

La prova orale verterà sulla legislazione del lavoro e sul diritto corporativo, sulle tecnologie industriali (tecnologie tessili, meccaniche e metallurgiche, del legno), sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo del Regno, sulla computisteria e su elementi di statistica metodologica.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai ragionieri e periti commerciali, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) legislazione del lavoro e diritto corporativo;
2) ragioneria e computisteria;
3) nozioni di economia generale e corporativa.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo, su nozioni di diritto commerciale (dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale, degli altri titoli di credito, del fallimento), su nozioni di scienza delle finanze, su nozioni di contabilità generale dello Stato, su elementi di merceologia, su nozioni di statistica metodologica.

Per i concorrenti ai posti da conferire ai periti agrari, le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) composizione di lingua italiana su materia di cultura generale;
2) legislazione del lavoro e diritto corporativo;
3) industrie agrarie.

La prova orale verterà sulla legislazione del lavoro e sul diritto corporativo, sulle industrie agrarie, sull'ordinamento amministrativo del Regno, sulla economia ed estimo rurale, sulla contabilità agraria, su elementi di statistica metodologica.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte il tempo da assegnare ai candidati sarà stabilito di volta in volta dalla Commissione giudicatrice.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno collocati in un'unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazioe complessiva.

A parità di voti ed a parità dei requisiti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, saranno considerati come titoli di preferenza il diploma di scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni, ed i titoli rilasciati dai Corsi o dalle Scuole di perfezionamento e di specializzazione in studi corporativi.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad ispettore aggiunto di 3ª classe dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 11°, gruppo *B*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'Ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) del funzionario preposto all'amministrazione dei servizi dell'Ispettorato corporativo, presidente;

b) di tre ispettori del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di grado non inferiore al 6°;

c) di due funzionari di gruppo *A* degli altri ruoli del Ministero di grado non inferiore al 7°;

d) di un professore insegnante tecnologia industriale in un Regio istituto del Regno (per i candidati concorrenti ai posti da conferire ai periti tecnici industriali);

e) di un professore insegnante ragioneria in un Istituto superiore o in un Istituto tecnico superiore del Regno e di un magistrato di grado non inferiore al 6° (per i candidati concorrenti ai posti da conferire ai ragionieri e periti commerciali);

f) di un professore insegnante in un Istituto tecnico agrario od in una Scuola superiore di agricoltura del Regno, per i posti da conferire ai periti agrari.

Alle sedute preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale dovranno intervenire, con voto deliberativo, anche i membri di cui alle lettere *d*), *e*), *f*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì, 12 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(739)

Concorso a 87 posti di alunno d'ordine nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni sulla protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, convertito in legge con legge 24 maggio 1926-IV, n. 898, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sulla istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, convertito in legge con legge 8 giugno 1933-XI, n. 742, sulla elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito in legge con legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, concernente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito in legge con legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, convertito in legge con legge 3 giugno 1935-XIII, n. 996, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, convertito in legge con legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, convertito in legge con legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito in legge con legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, contenente provvedimenti sull'incremento demografico della Nazione;

Visti il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito in legge con legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, ed il R. decreto 6 giugno 1940, n. 1083, concernenti le estensioni ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti di caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito in legge con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi;

Visto il R. decreto 9 luglio 1940, n. 1156, contenente provvedimenti a favore degli squadristi e dei vecchi fascisti;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, sulla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, successive aggiunte e modificazioni, e la legge 1° settembre 1940, n. 1337, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note in data 18 dicembre 1940-XIX, numero 3264/1175/2.13/1.3.1 e 87018 del 28 dicembre 1940-XIX;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 87 posti di alunno d'oridne (grado 13° - gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Alle donne che parteciperanno al presente concorso non potranno essere conferiti più di 10 posti.

Non sono ammessi i cittadini di razza ebraica.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire al Ministero

delle corporazioni (Ispettorato corporativo centrale) corredata di tutti i documenti sotto elencati, domanda in carta da bollo da L. 6, dalla quale risultino in modo preciso, cognome e nome, paternità, luogo e data di nascita, stato di famiglia, domicilio, indirizzo al quale si chiede che vengano trasmesse le comunicazioni, in quale delle città indicate nel 1° comma dell'art. 5, l'aspirante chiede di sostenere gli esami scritti.

Gli aspiranti residenti fuori del Regno hanno facoltà di presentare, entro il termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i prescritti documenti entro i trenta giorni successivi al predetto termine, e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte d'esame.

Gli aspiranti richiamati alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, i cui limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto:

1) certificato in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci della Provincia in cui è iscritto l'aspirante, comprovante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o alla Gioventù italiana del Littorio e contenente l'indicazione del giorno, mese ed anno di decorrenza dell'iscrizione.

Per gli iscritti al Partito da epoca posteriore al 28 ottobre 1922 il certificato può essere rilasciato dal segretario o dal vice segretario del Fascio di combattimento, nel quale caso, però, deve essere vistato dal competente segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo.

Qualora l'aspirante appartenga ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto, e che dovrà contenere oltre l'anno, il mese ed il giorno della data di decorrenza della effettiva iscrizione ai Fasci, esplicita dichiarazione che l'iscrizione continua ed è stata ininterrotta. Questo certificato deve essere vistato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero da comprovare mediante certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero in cui risiede l'aspirante o dal Segretario generale dei Fasci all'estero, ovvero da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

I certificati rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere invece rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Anche nei casi di cui ai tre precedenti comma i certificati comprovanti l'iscrizione anteriore alla Marcia su Roma, dovranno essere vistati, per ratifica, dal Segretario del P.N.F., Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere inoltrato domanda d'iscrizione al P.N.F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori del concorso, potranno conseguire la nomina soltanto ove dimostrino di avere ottenuta l'iscrizione al Partito;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato posteriormente al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 25° anno di età.

Il suddetto limite è elevato di 5 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, per i legionari fiumani, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato nel periodo dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939-XVII a relative operazioni militari.

Per gli aspiranti mutilati, invalidi di guerra, invalidi per la causa fascista, invalidi per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero nel periodo dal 5 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII e per i decorati al valore militare o promossi per merito di guerra, il limite massimo di età è elevato a 39 anni.

Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanna per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 39 anni per gli iscritti di diritto all'Unione fascista fra le famiglie numerose.

Per gli aspiranti che risultino regolarmente iscritti al P.N.F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi di età come sopra fissati sono aumentati di 4 anni.

Inoltre il limite massimo di età è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste nei precedenti comma ed in ogni altra disposizione in vigore fino però, complessivamente, al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto rivestono la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, attestante che l'aspirante è cittadino italiano e che lo stesso, ove concorra altresì il requisito della buona condotta e sia in possesso del certificato generale negativo, ha il godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune nel quale l'aspirante risiede da almeno un anno, ed, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o altri certificati dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno. Detti certificati dovranno essere inoltre debitamente legalizzati;

5) certificato generale penale rilasciato, su carta da bollo da L. 12, dal casellario giudiziario, con l'autenticazione della firma del cancelliere da parte dell'autorità competente;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, debitamente legalizzato, comprovante che l'aspirante è dotato di sana e robusta costituzione fisica, che è esente da difetti e da imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento del servizio e contenente, inoltre, esplicita dichiarazione che l'aspirante è fisicamente atto a disimpegnare le mansioni di impiegato statale.

Gli invalidi di guerra ed i minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto-legge 29 febbraio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati ad una visita da effettuarsi da un medico o da un collegio medico di sua fiducia.

In seguito all'esito della visita il Ministro ha facoltà di escludere definitivamente dal concorso i candidati che non risultino fisicamente idonei al servizio che sono chiamati a prestare;

7) stato di famiglia, rilasciato su carta legale dal podestà del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, e contenente precise e complete indicazioni sulla composizione della famiglia e sullo stato di ciascun componente. Questo documento deve essere prodotto soltanto dagli aspiranti coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole.

I soci di diritto all'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dall'Unione stessa;

8) foglio di congedo illimitato, o, a seconda dei casi, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, regolarmente aggiornato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal podestà del Comune in cui ha domicilio l'aspirante;

9) diploma di licenza di scuola media inferiore o diploma equipollente.

In sostituzione del diploma originale potrà essere presentato un certificato rilasciato dall'Istituto o dalla Scuola presso cui è stato conseguito il titolo originale, ovvero una copia del titolo stesso, autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata ai sensi delle vigenti disposizioni;

10) fotografia recente dell'aspirante, tipo e formato tessera, autenticata su carta legale dal podestà o da un Regio notaio, con la legalizzazione da parte dell'autorità competente, a meno che l'aspirante sia provvisto di libretto ferroviario, concessione *C* per gli impiegati dello Stato, circostanza di cui, ove ricorra, dovrà farsi esplicita menzione nella domanda di ammissione al concorso;

11) gli aspiranti ex combattenti dovranno presentare una copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

I legionari fiumani sono equiparati agli ex combattenti ai termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

Gli invalidi di guerra e quelli per la causa fascista produrranno l'apposito certificato rilasciato dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle pensioni di guerra.

In mancanza di detto certificato gli invalidi di guerra possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. La dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali e dovrà essere vidimata dalla sede centrale dell'Opera nazionale predetta.

I feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti in originale o in copia autenticata da un Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, che attesti che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi.

Gli orfani di guerra e dei caduti per la causa fascista, i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato in carta legale dalle Autorità competenti, come pure mediante certificati rilasciati in carta legale dalle Autorità competenti e nelle forme eventualmente previste dalle vigenti disposizioni, dovranno essere comprovati gli altri eventuali requisiti che danno titolo a preferenza ai sensi di legge.

I mutilati ed invalidi di guerra possono essere ammessi al concorso anche senza la presentazione del certificato di cui al precedente n. 1;

12) elenco in carta libera, firmato dall'aspirante, di tutti i documenti presentati a corredo della domanda d'ammissione al concorso.

Art. 3.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che appartengono all'Amministrazione statale in qualità di impiegati di ruolo debbono produrre copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, e sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo.

Gli aspiranti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 4 del precedente articolo, ove vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta civile, morale e politica.

Gli aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo della M.V.S.N. sono dispensati dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 3, 4 e 5, qualora producano un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dalle Autorità da cui dipendono, dal quale risulti la qualità di ufficiale della Milizia in servizio permanente effettivo.

Art. 4.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso le altre Amministrazioni. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti che si trovino depositati, per concorsi, presso il Ministero delle corporazioni, salvo, per la loro validità, il disposto del 1° comma dell'art. 3 del presente decreto.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero delle corporazioni (Ispettorato corporativo cen-

trale) quale ne sia la causa, pure se non imputabile all'aspirante, come pure la mancanza o il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti prescritti, importano la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Il Ministero ha facoltà a norma dell'art. 1 comma ultimo del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, di escludere, con decreto non motivato e insindacabile, dall'ammissione al concorso, i candidati per i quali ritenga che sussistano motivi di incompatibilità con la qualifica di impiegato dell'Ispettorato corporativo.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Torino, Milano, Padova, Bologna, Roma, Cagliari, Napoli, Bari e Palermo, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per le corporazioni.

Il Ministro ha facoltà di sopprimere quelle delle sedi indicate presso le quali il numero degli aspiranti ammessi al concorso che hanno chiesto di sostenere le prove scritte sia inferiore a cinque assegnando i candidati alla sede più vicina.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per gli esami scritti e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

L'assenza dagli esami sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Gli esami consteranno di cinque prove: quattro scritte ed una orale. Le prove scritte consisteranno:

1) in una composizione italiana;

2) nella risoluzione di un problema di aritmetica elementare compresa la regola del tre composto;

3) in un saggio di dattilografia, per gli uomini, ed in un saggio di stenodattilografia per le donne;

4) in un saggio di calligrafia.

Il voto per la calligrafia sarà dato sulle prove scritte di italiano e di aritmetica.

L'esame orale verterà su nozioni di ordinamento amministrativo del Regno; su nozioni di cultura fascista con particolare riguardo all'ordinamento corporativo; su elementi di geografia politica dell'Italia; sull'aritmetica elementare e su elementi di computisteria.

Art. 7.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prime due prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore decorrenti dalla comunicazione del tema.

Il saggio di dattilografia avrà la durata massima di trenta minuti primi; quello di stenodattilografia la durata massima complessiva di 45 minuti primi. E' obbligatorio l'uso della macchina Olivetti.

Per la prova di stenodattilografia sono consentiti i sistemi stenografici ammessi all'insegnamento nelle pubbliche Scuole del Regno, nonchè i sistemi che abbiano applicazione ufficiale nelle pubbliche Amministrazioni del Regno.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

A parità dei voti ed a parità dei requisiti preferenziali di cui alle vigenti disposizioni di legge, saranno considerati come titoli di preferenza i diplomi di Scuole sindacali riconosciute dal Ministero delle corporazioni, ed i titoli rilasciati dai Corsi o dalle Scuole di perfezionamento e di specializzazione in studi corporativi.

Art. 9.

La nomina dei vincitori ad alunno d'ordine dell'Ispettorato corporativo verrà fatta a titolo di prova per il periodo di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di sei mesi.

Compiuto con buon esito il periodo di prova i vincitori suddetti saranno collocati nel grado 13°, gruppo *C*, del ruolo dell'Ispettorato corporativo.

Art. 10.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'Ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato corporativo presidente;

b) di due ispettori del ruolo predetto di grado non inferiore al 7°;

c) di tre funzionari di gruppo *A* degli altri ruoli del Ministero di grado non inferiore al 7°;

d) di un professore di stenografia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(740)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(413988) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.

PREZZO L. 1,50